

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n. 663

Assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti del prestito di euro 150.000.000 per la copertura della spesa di investimento relativa al cofinanziamento regionale del POR 2014-2020. Approvazione schema di contratto.

L'Assessore al Bilancio, dott. Raffaele Piemontese, sulla base delle istruttorie espletate dalla Sezione Attuazione del programma e dalla Sezione Bilancio e Ragioneria, confermate dai dirigenti delle medesime, riferiscono quanto segue:

Con decisione n. C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" nella Regione Puglia, per il sostegno congiunto del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Gli interventi strutturali previsti nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 comportano un fabbisogno di risorse pubbliche complessivo di € 7.120.958.992 di cui € 5.576.140.094 a valere sul fondo FESR (Regioni meno sviluppate) ed € 1.544.818.898 a valere sul fondo FSE, con sostegno dell'Unione pari al 50%, rispettivamente € 2.788.070.047 (FESR) ed € 772.409.449 (FSE), ed il restante 50% di cofinanziamento nazionale.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, la Regione Puglia è tenuta a supportare con risorse proprie l'azione congiunta dell'Unione Europea e dello Stato Italiano per la realizzazione del suindicato Programma Operativo.

Al fine di assicurare la copertura di parte della quota di cofinanziamento prevista a carico della Regione Puglia a valere sul Programma Operativo 2014-2020 (pari complessivamente ad euro 1.068.143.849), non potendo farsi fronte integralmente con le sole risorse proprie disponibili annualmente nel bilancio regionale, la legge regionale n. 52 del 23 dicembre 2014, all'art. 8, ha autorizzato la Giunta regionale ad attivare un nuovo mutuo presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) in conformità all'art. 175 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'attività istruttoria preliminare svolta dalla Sezione Attuazione del programma di concerto con la Sezione Bilancio e Ragioneria ha verificato la possibilità di ricorrere ad un'operazione di finanziamento che prevedesse il sostegno della BEI all'intero Programma Operativo Regionale 2014-2020 attraverso una linea di credito utilizzabile potenzialmente mediante più contratti di prestito fino all'importo massimo di € 446.186.986.

L'interesse della Regione Puglia al suddetto sostegno finanziario è stato manifestato alla BEI con nota prot. A00_116/17659 del 6 novembre 2015 ottenendo, a seguito di analisi istruttoria svolta dall'Istituto di credito europeo con esito positivo comunicato alla Regione in data 17 febbraio 2016, l'approvazione del Management Committee della BEI per il cofinanziamento regionale del FESR 2014-2020 fino ad un ammontare massimo di 450 milioni di euro.

L'articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 ha autorizzato il ricorso a nuovo debito regionale per l'importo di € 154.817.638 a valere sull'esercizio 2016 per il finanziamento di spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, giusta allegato n. 1 alla legge regionale stessa che contiene il dettaglio degli interventi finanziati e della tipologia di investimento ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della Legge n.350/2003.

L'importo di cui al precedente capoverso rappresenta il limite massimo per l'incremento dello stock di debito regionale a valere sull'esercizio 2016 e risulta conforme al rispetto dei vincoli all'indebitamento ai sensi dell'articolo 62 comma 6 del d.lgs.118/2011 e alle nuove regole vigenti dal 01 gennaio 2016 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012, con particolare riguardo alla disciplina transitoria che stabilisce, nelle more dell'emanazione del previsto DPCM di attuazione, di contenere il ricorso all'assunzione di nuovo debito regionale entro il limite delle spese per i rimborsi dei prestiti risultanti dal bilancio di previsione.

La Regione Puglia, inoltre, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti in materia di pareggio di bilancio nell'esercizio 2015 precedente l'esercizio di autorizzazione all'indebitamento regionale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 1/2016 e, pertanto, non è soggetta alle sanzioni stabilite dalla lettera c) comma 474 articolo 1 L. 190/2014.

La BEI, in data 03 maggio 2016, ha presentato alla Regione lo schema definitivo del contratto di prestito per l'attivazione di una prima apertura di credito di 150 milioni di euro, da erogarsi in un massimo di 10 erogazioni durante un periodo di 4 anni dalla stipula del contratto, con rimborso fino a 25 anni e per un massimo di 5 anni di preammortamento, tasso di interesse fisso o variabile e piano di ammortamento da riferire a ciascuna erogazione.

La Regione Puglia, esaminato lo schema contrattuale e i relativi allegati A, B, C, D ed E (cfr. allegato 1 alla presente deliberazione), prende atto delle caratteristiche di tale contratto quadro di prestito ad erogazioni multiple, nel quale ogni atto di erogazione (allegato E al contratto di prestito) costituisce un contratto di mutuo a sé con un proprio piano di ammortamento e richiede di essere sottoscritto anche dal tesoriere regionale pro tempore in qualità di garante della regolarità dei pagamenti.

In particolare le competenze richieste dalla descrizione tecnica (allegato A al contratto di prestito) e dalle procedure di allocazione e ammissibilità della spesa finanziata dalla BEI, fanno capo all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 incardinata presso la Sezione Attuazione del programma la quale, pertanto, dovrà fornire all'Istituto finanziatore tutte le informazioni tecniche necessarie, curare l'attivazione delle richieste di erogazione (allegato B al contratto di prestito), provvedere alle certificazioni e alla sottoscrizione degli atti di erogazione in conformità ai modelli BEI (allegati D ed E), con il supporto della Sezione Bilancio e Ragioneria per gli aspetti strettamente attinenti il bilancio e per l'attivazione della delegazione di pagamento con la tesoreria regionale.

La Regione Puglia, esaminato lo schema contrattuale, considerate le regole di contabilizzazione relative ai prestiti flessibili da utilizzare in relazione alle necessità di programmazione e di realizzazione degli investimenti, sulla base dell'articolo 11 della legge regionale n. 1/2016 e delle esigenze di erogazione del prestito BEI confermate dalla Sezione Attuazione del Programma per complessivi € 150 milioni di euro nel 2016, ha richiesto all'Istituto di credito una quotazione indicativa del tasso fisso di interesse, in relazione ad un periodo di ammortamento di 15 anni, valutato dalla struttura competente non superiore alla durata utile degli investimenti, con rimborso a rate semestrali costanti a partire dal 2017.

Sulla base della predetta quotazione solo indicativa di tasso fisso di interesse (0,622%) prodotta dalla BEI alla data del 03/05/2016, che verrà aggiornata con rilevazione vincolante effettuata in sede di effettiva erogazione precisando, comunque, che nessun interesse è dovuto dalla Regione Puglia dalla data di stipula del contratto fino alla/e data/e di ciascuna erogazione, la Regione Puglia per le esigenze di erogazione nel 2016 di 150 mln di euro di finanziamento ha previsto in bilancio adeguati stanziamenti sul pluriennale 2017 e 2018 per la copertura della rata di ammortamento decorrente dal 2017 (capitolo 1122035 quota capitale, capitolo 1122036 quota interessi), con necessità di provvedere alla variazione in bilancio a valere sull'esercizio 2016 per l'eventuale pagamento di interessi di preammortamento stimati pari ad € 600.000,00.

La Sezione Attuazione del programma - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, responsabile dell'utilizzo del finanziamento BEI per gli investimenti programmati, a seguito del perfezionamento dell'obbligazione contrattuale, provvederà, a norma del comma 4 dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, all'immediata contabilizzazione del prestito BEI con imputazione della somma accertata sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito corrispondenti ai correlati impegni di spesa di investimento previsti nel 2016, giusta disposizione di legge di cui all'articolo 11 della L.R. 1/2016.

Qualora, sulla base del cronoprogramma di spesa, le esigenze di imputazione dell'entrata finanziata dal prestito BEI e della correlata spesa di investimento comportassero variazioni di esigibilità a valere su esercizi finanziari successivi al 2016, il dirigente della Sezione Attuazione del programma - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dovrà provvedere alla necessaria variazione al bilancio di previsione 2016-2018 approvato con legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2.

Sezione copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione comporta l'autorizzazione al direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ed al direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro a sottoscrivere il contratto di prestito ad erogazioni multiple con la BEI per un totale di 150 milioni di euro.

Il dirigente della Sezione Attuazione del programma - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, a seguito della sottoscrizione del contratto di prestito, provvede alla contabilizzazione dell'entrata da indebitamento sul capitolo 5129270 (titolo 6, tipologia 3) del piano dei conti finanziario 6.03.01.01 con esigibilità 2016 determinata dalle erogazioni programmate nell'esercizio in corso in corrispondenza della spesa di investimento da impegnare nel 2016 sui capitoli nn. 1169360 (missione 4, programma 8, titolo 2) 1169354 (missione 5, programma 3, titolo 2), 1169361 (missione 8, programma 3, titolo 2), 1169352 e 1169353 (missione 9, programma 9, titolo 2), 1169351 e 1169355 e 1169356 (missione 10, programma 6, titolo 2), 1169357 (missione 13, programma 8, titolo 2) e 1169350 (missione 17, programma 2, titolo 2) di cui al comma 4 articolo 11 L.R. 1/2016.

Il dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria è autorizzato ad apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2016, in termini di competenza e cassa, per la copertura degli interessi stimati nel 2016 sul prestito totale di € 150 milioni da contrarre ed erogare nell'esercizio corrente ai sensi dell'articolo 11 L.R. 1/2016:

capitolo di spesa	Missione Programma Titolo	Codifica Piano dei conti finanziario	Variazione totale	E.F. 2016
1122036	1.12.1	1.07.05.04	600.000,00	+ 600.000,00
1110097	1.03.1	1.10.99.99	600.000,00	- 600.000,00

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai dirigenti della Sezione Bilancio e Ragioneria e della Sezione Attuazione del programma - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;

VISTO l'articolo 62 del decreto legislativo n.118/2011; VISTO l'articolo 11 della Legge regionale n. 1/2016;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018"

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

- 1) Di approvare l'assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti di un prestito di € 150.000.000,00 ad erogazioni multiple, da utilizzare entro un arco temporale di quattro anni dalla data di stipulazione, per la copertura della spesa di investimento relativa al cofinanziamento regionale del FESR 2014-2020.
- 2) Di approvare lo schema di contratto di prestito e i relativi allegati A, B, C, D ed E acclusi alla presente deli-

berazione per farne parte integrale e sostanziale (allegato 1).

- 3) Di autorizzare il dr. Angelosante Albanese, Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione e il prof. ing. Domenico Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, a sottoscrivere il contratto di apertura di credito di cui trattasi.
- 4) Di dare atto che l'ammontare del credito di 150 milioni di euro concesso dalla BEI sarà versato dalla banca alla Regione, su richiesta scritta di quest'ultima, attraverso più atti di erogazione (allegato E al contratto di prestito) che costituiranno i veri e propri contratti di mutuo con i relativi piani di ammortamento, che verranno sottoscritti dal dirigente della Sezione Attuazione del programma - Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 a ciò autorizzato con il presente atto.
- 5) Di affidare al dirigente della Sezione Attuazione del programma - Autorità di gestione del P.O.R. 2014-2020 la responsabilità degli adempimenti gestionali conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato contratto di prestito, ivi incluse le procedure per l'allocazione e l'ammissibilità della spesa finanziata dalla BEI, le informazioni tecniche e le certificazioni richieste (allegato D), l'attivazione e la sottoscrizione delle richieste di erogazione del finanziamento (allegato B), con il supporto della Sezione Bilancio e Ragioneria per gli aspetti strettamente attinenti il bilancio e per l'attivazione della delegazione di pagamento con la tesoreria regionale.
- 6) Di stabilire che il dirigente della Sezione Attuazione del programma - Autorità di gestione del P.O.R. 2014-2020 provvederà all'immediata contabilizzazione del prestito BEI a seguito del perfezionamento del contratto di prestito, con imputazione della relativa entrata in corrispondenza della correlata spesa di investimento, in conformità all'articolo 62 co. 4 del d.lgs. 118/2011 e allegato n. 4/2 (in particolare § 3.19 e appendice tecnica), stante le autorizzazioni disposte dall'articolo 11 della legge regionale n. 1/2016 e le eventuali variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 se richieste in base al cronoprogramma della spesa finanziata dal prestito BEI.
- 7) Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione di bilancio come indicata nella sezione della "copertura finanziaria" del presente atto, sulla base delle previsioni di tasso fisso di interesse comunicato a livello indicativo dalla BEI, stante l'obbligo di assicurare la copertura degli eventuali interessi da corrispondere nel 2016 per le esigenze di erogazione nell'esercizio corrente del prestito totale di € 150 milioni con rimborso del capitale dal 2017, giusta articolo 11 L.R. 1/2016.
- 8) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale e sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

FI N° 84.892 (IT)
Serapis N° 2015-0362

**Regione Puglia
2014-2020 Co-Financing**

Contratto Quadro di Prestito

fra la

Banca europea per gli investimenti

e la

Regione Puglia

Roma, 12 maggio 2016



Rep. n. </> del </>

Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di maggio in Roma, innanzi a me, </> Ufficiale Rogante degli atti della Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. </> del </>,

SONO PERSONALMENTE CONVENUTI:

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo, rappresentata dal Vicepresidente Dario Scannapieco, in forza dei poteri conferitigli dallo statuto,

(di seguito denominata la "Banca")

da una parte, e

la Regione Puglia, Ente pubblico territoriale, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, codice fiscale e partita IVA n. 80017210727 rappresentata dal Dr. Angelosante Albanese, Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione e dal Prof. Ing. Domenico Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, domiciliati per la carica presso la sede della Regione, autorizzati alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. </>, in data </>,

(di seguito denominata il "Prenditore")

dall'altra parte.

La Banca ed il Prenditore di seguito denominati ciascuno singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".



PREMESSO:

- (1) che, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per rafforzare la coesione economica e sociale l'Unione europea mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite;
- (2) che l'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione europea appoggi questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale, la Banca e gli altri strumenti finanziari esistenti;
- (3) che la Commissione europea, con propria decisione n. C(2015)-5854 del 13 agosto 2015 (di seguito, la "**Decisione**") ha approvato il Programma Operativo Regionale "POR Puglia FESR-FSE" (il "**Programma Operativo Regionale**") per il sostegno congiunto del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e del FSE (Fondo sociale europeo) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia per la programmazione 2014-2020
- (4) che gli investimenti di cui al Programma Operativo Regionale (di seguito, gli "**Schemi**" e ciascuno uno "**Schema**") sono articolati su 13 (tredici) assi prioritari;
- (5) che il costo complessivo del Programma (come *infra* definito), come valutato dalla Banca, è pari a EUR 7.120.958.992,00 (settemiliardicentoventimilioninovecentocinquantottomilanovecentonovantadue/00), che sarà finanziato come segue:

Fonte	Importo (euro)
Fondi del FESR-FSE	3.560.479.496,00
Finanziamento regionale	1.068.143.848,80 (di cui Credito della Banca 450.000.000,00)
Altre fonti di finanziamento	2.492.335.647,20
TOTALE	7.120.958.992,00

- (6) che il Prenditore - che è altresì il soggetto promotore del Programma - si è dunque rivolto alla Banca con l'intenzione di stipulare uno o più contratti di finanziamento per la parziale copertura del proprio fabbisogno finanziario in relazione al Programma Operativo Regionale;
- (7) che la Banca, constatata la rispondenza dell'operazione di finanziamento del Programma alle proprie finalità e considerate le dichiarazioni e i fatti di cui alle presenti Premesse, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso Prenditore di un prestito complessivo per un importo massimo di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamiloni/00) (il "**Credito Complessivo**") da erogarsi in più *tranches* mediante la stipula di più contratti quadro di prestito da destinare esclusivamente al co-finanziamento degli Schemi ricompresi nel Programma, da erogarsi in più soluzioni, a mezzo di più Atti di Erogazione (come *infra* definiti), fermo restando che l'importo del prestito della Banca non potrà eccedere in nessun caso il 90% (novanta per cento) del costo totale del Programma;
- (8) che la Banca, in considerazione di quanto sopra, ha deciso di concedere al Prenditore una prima quota del Credito Complessivo per un importo in linea capitale di euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00) ai sensi del presente Contratto Quadro di Prestito (di seguito denominato il "**Contratto**"); importo che il Prenditore destinerà al co-finanziamento degli Schemi ricompresi nel Programma;
- (9) che gli interventi strutturali comunitari nella Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui al Programma Operativo Regionale (di seguito tali interventi congiuntamente denominati "**Programma**") sono ammissibili, in presenza di determinate condizioni, ad un finanziamento a valere sui fondi della Banca, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato A al presente Contratto (di seguito denominato "**Descrizione Tecnica**");



- (10) che, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto ed ai conseguenti Atti di Erogazione, il Prenditore ha offerto di impegnarsi ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione del Prenditore stesso, per tutta la durata dell'ammortamento di ciascuna Tranche (come *infra* definita), le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione, istituendo sulle somme stesse speciale vincolo irrevocabile a favore della Banca, in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7.01 del presente Contratto;
- (11) che, pertanto, il Prenditore ha offerto di impegnarsi a dar incarico al proprio istituto tesoriere *pro-tempore* di provvedere all'erogazione a favore della Banca – anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento – delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione, per tutta la durata del Prestito, in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7.01 del presente Contratto;
- (12) che il Prenditore ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le Autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine dell'assunzione degli obblighi di cui al presente Contratto;
- (13) che il Prenditore ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il presente Contratto;
- (14) che il Prenditore dichiara che tutte le norme di diritto civile ed amministrativo applicabili al presente Contratto ed ai conseguenti Atti di Erogazione sono state rispettate;
- (15) che il Prenditore dovrà far sì che le somme erogate dalla Banca ai sensi del presente Contratto siano destinate a investimenti effettuati direttamente dal Prenditore in relazione al Programma ovvero rese disponibili ai beneficiari finali (generalmente pubblici), diversi dal Prenditore, preposti all'implementazione del Programma (i "Beneficiari Finali");
- (16) che lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le applicabili politiche dell'Unione europea;
- (17) che la Banca ritiene che l'accesso all'informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati e, pertanto, la Banca ha elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini dell'Unione europea in generale;
- (18) che la Banca tratterà i dati personali conformemente alla normativa dell'Unione europea sulla tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi europei e sul libero trasferimento di tali dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, convengono e stipulano quanto segue:

INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

(a) Interpretazione

Nel presente Contratto:

- (i) i riferimenti ad Articoli, Premesse ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato.
- (ii) i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore.



- (iii) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.

(b) Definizioni

Nel presente Contratto:

"Agenzia di Rating" indica ciascuna delle seguenti agenzie: (a) Standard and Poor's Financial Services LLC, (b) Fitch Ratings Limited e (c) Moody's Investors Services, Inc. ed i loro rispettivi successori.

"Ambiente" indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzino la salute umana e il benessere sociale:

- (a) la fauna e la flora;
- (b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché
- (c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo,

ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità.

"Atto di Erogazione" ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 1.02E.

"Autorizzazione" indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, concessione, licenza, deroga o esenzione.

"Autorizzazione Ambientale" indica qualsiasi Autorizzazione prevista dalla Normativa Ambientale.

"Beneficiari Finali" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (15).

"Codice Civile" indica il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato.

"Comunicazione di Erogazione" indica una comunicazione dalla Banca al Prenditore ai sensi del e in conformità all'Articolo 1.02C.

"Comunicazione di Rimborso Anticipato" indica una comunicazione scritta da parte della Banca al Prenditore conformemente all'Articolo 4.02C.

"Contratto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (8).

"Controversia Ambientale" indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.

"Credito" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.01.

"Credito Complessivo" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (7).

"Credit Rating" indica ciascuno dei seguenti *rating* attribuiti al Prenditore da un'Agenzia di Rating:

- (a) il *rating* attribuito al debito più recente a medio/lungo termine, non subordinato e non garantito;
- (b) il *Long Term Issuer Credit Rating* definito come tale da Standard and Poor's Financial Services LLC (o dal suo successore o avente causa);
- (c) il *Long Term Issuer Default Rating* definito come tale da Fitch Ratings Limited (o dal suo successore o avente causa);
- (d) il *Long Term Issuer Rating* definito come tale da Moody's Investor Services, Inc. (o dal suo successore o avente causa); o
- (e) il *Long Term Foreign Currency Deposit Rating* definito come tale da Moody's Investor Services, Inc. (o dal suo successore o avente causa);

posto che, relativamente a ciascuno dei casi di cui ai paragrafi da (b) a (e) che precedono, le definizioni ivi utilizzate devono intendersi riferite ad ogni espressione equivalente, indipendentemente dalla specifica definizione datane, escludendo in ogni caso qualsiasi



rating la cui denominazione è qualificata dai termini "National Scale", "NSR", "Local", "Local Currency", "Domestic" o "Domestic Currency".

"**Data del Rimborso Anticipato**" indica la data, che dovrà essere una Data di Pagamento, in cui il Prenditore propone alla Banca di effettuare il rimborso anticipato di un Importo del Rimborso Anticipato.

"**Data di Erogazione**" indica la data in cui una Tranche viene effettivamente erogata dalla Banca.

"**Data di Erogazione Prevista**" indica la data in cui è prevista l'erogazione di una Tranche conformemente all'Articolo 1.02C.

"**Data di Pagamento**" indica le date annuali, semestrali o trimestrali specificate nella Comunicazione di erogazione fino alla Data di Scadenza, fermo restando che, nel caso in cui una di tali date non coincida con un Giorno Lavorativo di Riferimento, "**Data di Pagamento**" indicherà:

- (a) in caso di Tranche a Tasso Fisso, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo, senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.01; e
- (b) in caso di Tranche a Tasso Variabile, l'eventuale Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo dello stesso mese solare, oppure, in assenza, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente precedente, in tutti i casi con corrispondente aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.01.

"**Data di Scadenza**" indica l'ultima data di rimborso di una Tranche, determinata come disposto all'Articolo 4.01(b)(iv).

"**Data Finale di Allocazione**" indica il 30 giugno 2022.

"**Data Finale di Disponibilità**" indica il 12 maggio 2020.

"**Descrizione Tecnica**" ha il significato indicato nella Premessa (9).

"**Direttiva Habitat**" indica la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"**Direttiva Uccelli**" indica la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"**Direttiva Sicurezza Stradale**" indica la Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"**Direttiva VIA**" indica la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"**EUR**" o "**euro**" indica la moneta avente corso legale negli Stati Membri dell'Unione europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o dei successivi trattati che sostituiscano o integrino tali trattati.

"**EURIBOR**" ha il significato indicato all'Allegato C.

"**Evento Determinante**" indica ciascuno degli eventi, circostanze o avvenimenti specificati agli Articoli 10.01, 10.02 e 10.03.

"**Evento di Disfunzione**" indica ciascuno dei seguenti casi:

- (a) una disfunzione sostanziale dei sistemi di pagamento o di comunicazione o dei mercati finanziari che sono, in ciascun caso, necessari affinché siano effettuati i pagamenti di cui al presente Contratto;



(b) il prodursi di qualsiasi altro evento che causi una disfunzione (di natura tecnica o sistemica) nella tesoreria o nelle operazioni di pagamento della Banca o del Prenditore, impedendo a tale soggetto:

- (i) di adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Contratto; o
- (ii) di comunicare con l'altra Parte,

a condizione che tale disfunzione (sia nel caso (a) sia nel caso (b) sopra menzionati) non sia causata dal soggetto stesso le cui operazioni subiscono la disfunzione, ed esuli dal suo controllo.

"Evento di Disfunzione dei Mercati" indica ciascuna delle seguenti circostanze:

- (a) sono in essere, secondo il ragionevole giudizio della Banca, eventi o circostanze che pregiudicano l'accesso della Banca alle proprie fonti di finanziamento;
- (b) secondo il giudizio della Banca, non vi è disponibilità delle fonti di finanziamento abituali per finanziare adeguatamente una Tranche nella relativa valuta e/o per la relativa scadenza e/o in relazione alle modalità di rimborso di tale Tranche;
- (c) con riferimento ad una Tranche il cui interesse è corrisposto o sarebbe da corrispondersi a un Tasso Variabile:
 - (A) il costo per la Banca per il reperimento di fondi dalle proprie fonti di finanziamento, stabilito dalla Banca stessa, per un periodo pari al Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di tale Tranche (ossia sul mercato monetario), è superiore all'EURIBOR applicabile;

ovvero

- (B) la Banca ritiene che non esistono mezzi adeguati e idonei per determinare l'EURIBOR applicabile alla Tranche ovvero che non è possibile determinare l'EURIBOR applicabile in conformità con la definizione contenuta all'Allegato C.

"Evento di Mutamento Normativo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(4).

"Evento di Perdita di Rating" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(6), ai sensi del quale è determinato.

"Evento di Rimborso Anticipato" indica ciascuno degli eventi e circostanze specificati all'Articolo 4.03A.

"Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato" indica un Evento di Rimborso Anticipato, con l'eccezione di quello indicato all'Articolo 4.03A(5).

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria in Lussemburgo.

"Giorno Lavorativo di Riferimento" indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.

"Gravame" indica ogni garanzia reale, pegno, privilegio, vincolo, cessione in garanzia, ipoteca o altra forma di diritto reale che garantisca un'obbligazione di qualsiasi persona, o ogni altro atto, negozio o diritto avente una analoga natura o un simile effetto.

"Illecito Penale" indica ciascuno delle seguenti figure di reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche.

"Importo Allocato" indica un importo a valere sul Credito che sia stato allocato su uno Schema ai sensi di una Lettera di Allocazione.

"Importo del Rimborso Anticipato" indica l'importo di una Tranche (totale o parziale) che il Prenditore deve rimborsare anticipatamente ai sensi dell'Articolo 4.02A.



"**Indennizzo di Rimborso Anticipato**" indica, con riferimento a qualunque importo in linea capitale che sia oggetto di rimborso anticipato o cancellazione, l'importo comunicato dalla Banca al Prenditore pari al valore attuale (alla Data del Rimborso Anticipato) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi al netto del Margine che maturerebbero sull'Importo del Rimborso Anticipato nel periodo compreso fra la Data del Rimborso Anticipato e la Data di Scadenza, se non intervenisse il pagamento anticipato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,15% (quindici punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante.

"**Indennizzo di Rinvio**" indica l'indennizzo, calcolato sull'importo dell'erogazione rinviata o sospesa, pari al tasso percentuale risultante dalla differenza, se positiva, tra:

- il tasso di interesse al netto del Margine che sarebbe stato applicabile a tale importo se tale importo fosse stato erogato al Prenditore alla Data di Erogazione Prevista;

e

- l'EURIBOR (mensile) meno lo 0,125% (12,5 punti base), salvo che tale valore sia inferiore allo zero, nel qual caso lo stesso sarà fissato pari a zero.

Tale indennizzo maturerà a partire dalla Data di Erogazione Prevista fino alla Data di Erogazione o, a seconda dei casi, fino alla data di cancellazione di una Tranche Comunicata in conformità al presente Contratto.

"**Lettera di Allocazione**" ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 1.09B.

"**Mandato di Pagamento**" ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 7.01.

"**Margine**" indica la componente del tasso di interesse quantificata nell'Articolo 3.01.

"**Mutamento Sostanziale Pregiudizievole**" indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni che, secondo il giudizio della Banca, pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto;
- (b) l'attività, le operazioni, i beni, le condizioni (finanziarie o non finanziarie) o le prospettive del Prenditore; ovvero
- (c) la validità o l'escutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di una qualunque delle garanzie costituite a favore della Banca, o dei diritti o delle facoltà o rimedi della Banca di cui al presente Contratto.

"**Normativa Ambientale**" indica:

- (a) il diritto dell'UE, inclusi norme e principi;
- (b) leggi e regolamenti nazionali; e
- (c) trattati internazionali applicabili,

il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente.

"**Parti**" indica la Banca ed il Prenditore.

"**Periodo di Riferimento del Tasso Variabile**" indica ciascun periodo compreso fra una Data di Pagamento e quella immediatamente successiva; il primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di una certa Tranche avrà inizio alla data di erogazione della stessa Tranche.

"**Prestito**" indica l'importo complessivo delle Tranches erogate di volta in volta dalla Banca ai sensi del presente Contratto.

"**Prestito Residuo**" ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 7.02.

"**Programma**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (9).



"**Programma Operativo Regionale**" ha il significato indicato nella Premessa (3).

"**Regolamenti Fondi Strutturali**" indica congiuntamente:

- (a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- (b) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

"**Richiesta di Allocazione**" ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 1.09A.

"**Richiesta di Erogazione**" indica una comunicazione sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato B.

"**Richiesta di Rimborso Anticipato**" indica una richiesta scritta da parte del Prenditore alla Banca relativa al rimborso anticipato del Prestito, in tutto o in parte, conformemente all'Articolo 4.02A.

"**Schema**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (4).

"**Schema Allocato**" indica uno Schema in relazione al quale la Banca abbia emesso una Lettera di Allocazione.

"**Schemi Non Allocati**" indica uno Schema diverso da uno Schema Allocato.

"**Spread**" indica lo *spread* fisso rispetto all'EURIBOR (o in eccesso o in difetto) determinato dalla Banca inclusivo del Margine e comunicato al Prenditore nella relativa Comunicazione di Erogazione.

"**Tassa**" indica ciascuna tassa, tributo, imposta, dazio o altro onere o ritenuta di natura simile (ivi inclusi eventuali penalità o interessi pagabili in relazione al mancato o ritardato pagamento di ciascuno di essi).

"**Tasso di Reimpiego**" indica, con riferimento ad una Tranche per la quale è stato proposto o richiesto un rimborso anticipato, il Tasso Fisso escluso il Margine in vigore il giorno del calcolo dell'indennizzo per i prestiti a tasso fisso denominati nella stessa valuta e aventi gli stessi termini per il pagamento degli interessi e le stesse modalità di rimborso fino alla Data di Scadenza, di tale Tranche. Per i casi in cui il periodo è più breve di 48 (quarantotto) mesi verrà utilizzato l'equivalente del tasso del mercato monetario che più gli corrisponda, ossia l'EURIBOR diminuito dello 0,125% (12,5 punti base) per periodi fino a 12 (dodici) mesi. Per periodi compresi fra 12 (dodici) e 48 (quarantotto) mesi, a seconda dei casi, si applicherà la quotazione "*bid*" sui tassi swap pubblicati da Reuters per la relativa valuta e rilevato dalla Banca al momento del calcolo.

"**Tasso Fisso**" indica un tasso d'interesse annuale determinato dalla Banca in conformità ai principi di volta in volta stabiliti dagli organi dirigenti della Banca per i prestiti erogati a tasso fisso, denominati nella valuta della Tranche cui tale tasso si applica e aventi termini equivalenti in termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il Tasso Fisso includerà il Margine.

"**Tasso Variabile**" indica un tasso di interesse variabile con *spread* fisso, ossia un tasso d'interesse annuale calcolato dalla Banca per ogni successivo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile, eguale all'EURIBOR maggiorato dello Spread.

"**Termine di Accettazione**" relativo ad una comunicazione significa:

- (a) le 16h00, ora di Lussemburgo, della data di ricezione, se la comunicazione è ricevuta entro le 14h00 ora di Lussemburgo di un Giorno Lavorativo; ovvero
- (b) le 11h00 ora di Lussemburgo, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo, se la comunicazione è ricevuta dopo le 14h00 ora di Lussemburgo di un Giorno Lavorativo o se è ricevuta in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo.



"Tranche" indica ogni erogazione effettuata o da effettuarsi in conformità al presente Contratto. Nel caso in cui non venga emessa alcuna Comunicazione di Erogazione, "Tranche" indica una Tranche così come richiesta ai sensi dell'Articolo 1.02B.

"Tranche a Tasso Fisso" indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Fisso.

"Tranche a Tasso Variabile" indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Variabile.

"Tranche Comunicata" indica una Tranche riguardo alla quale la Banca abbia emesso una Comunicazione di Erogazione.

"Unità di Implementazione del Programma" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.04A (e).

"Valutazione di Impatto Ambientale" o "VIA" indica ciascuna valutazione di impatto ambientale che debba essere condotta in relazione al Programma ai sensi della normativa dell'Unione europea (in particolare la Direttiva VIA) e della correlata normativa di attuazione nella Repubblica italiana, come di volta in volta modificata e/o integrata.



ARTICOLO 1**Credito, allocazione ed erogazioni****1.01 Importo del Credito**

Con il presente Contratto la Banca concede al Prenditore, che accetta, un credito per un importo di euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00) destinato al co-finanziamento da parte del Prenditore di Schemi compresi nel Programma (il "Credito").

1.02 Modalità di erogazione del Credito**1.02A Tranche**

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1.04, il Credito sarà erogato dalla Banca in non più di 10 (dieci) Tranche. L'importo di ciascuna Tranche non dovrà essere inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), a meno che sia pari all'intero ammontare del Credito non ancora erogato.

La Banca erogherà il Credito secondo i termini e le modalità previsti all'articolo 1.02B.

1.02B Richiesta di Erogazione

- (a) Il Prenditore può presentare alla Banca una Richiesta di Erogazione per ottenere l'Erogazione di una Tranche, la quale Richiesta di Erogazione dovrà essere ricevuta dalla Banca al più tardi 15 (quindici) giorni prima della Data Finale di Disponibilità. La Richiesta di Erogazione dovrà essere nella forma definita all'Allegato B, e dovrà specificare:
- (i) l'importo e la valuta della Tranche;
 - (ii) la data di erogazione richiesta per la Tranche; la data così indicata dovrà essere un Giorno Lavorativo di Riferimento che cade almeno 15 (quindici) giorni dopo la data della Richiesta di Erogazione e, in ogni caso, prima della o alla Data Finale di Disponibilità, fermo restando comunque che, nonostante la Data Finale di Disponibilità, la Banca potrà effettuare l'erogazione della Tranche anche in una data successiva, fino a 4 (quattro) mesi di calendario a partire dalla data della Richiesta di Erogazione;
 - (iii) se la Tranche sia una Tranche a Tasso Fisso o una Tranche a Tasso Variabile, in ciascun caso conformemente alle relative disposizioni dell'articolo 3.01;
 - (iv) la periodicità scelta per il pagamento degli interessi in relazione alla Tranche, in conformità all'articolo 3.01;
 - (v) i termini scelti per il rimborso del capitale della Tranche, in conformità all'articolo 4.01;
 - (vi) la prima e l'ultima data scelte per il rimborso del capitale della Tranche; e
 - (vii) il codice IBAN e lo SWIFT BIC del conto bancario sul quale dovrà essere effettuato il versamento della Tranche conformemente all'articolo 1.02D.
- (b) Qualora la Banca, in seguito a una richiesta del Prenditore, abbia fornito a questi, prima della presentazione della Richiesta di Erogazione, una quotazione non vincolante di tasso d'interesse fisso o di *spread* applicabile alla Tranche, il Prenditore potrà altresì, a sua discrezione, specificare nella Richiesta di Erogazione tale quotazione, vale a dire:
- (i) nel caso di una Tranche a Tasso Fisso, il tasso d'interesse fisso precedentemente quotato dalla Banca; o
 - (ii) in caso di una Tranche a Tasso Variabile, lo *spread* precedentemente quotato dalla Banca,
- applicabile alla Tranche fino alla Data di Scadenza.



- (c) Ogni Richiesta di Erogazione sarà accompagnata da idonea documentazione circa i poteri dei soggetti autorizzati a firmarla e dallo specimen di firma di tali soggetti ovvero da una dichiarazione del Prenditore che non sono avvenuti cambiamenti in relazione ai poteri dei soggetti autorizzati a firmare le Richieste di Erogazione ai sensi del presente Contratto come documentati in precedenza.
- (d) Fatto salvo l'Articolo 1.02C paragrafi (b) e (d), ogni Richiesta di Erogazione è irrevocabile.

1.02C Comunicazione di Erogazione

- (a) Se la Richiesta di Erogazione è conforme al presente Articolo 1.02, non meno di 10 (dieci) giorni prima della proposta Data di Erogazione Prevista per una determinata Tranche la Banca trasmetterà al Prenditore una Comunicazione di Erogazione, che indicherà:
 - (i) la valuta e l'importo della Tranche;
 - (ii) la Data di Erogazione Prevista;
 - (iii) il tasso d'interesse per la Tranche, cioè se si tratti (i): di una Tranche a Tasso Fisso; o (ii) di una Tranche a Tasso Variabile, secondo le relative disposizioni di cui all'Articolo 3.01;
 - (iv) la prima Data di Pagamento degli interessi e la periodicità del pagamento di interessi in relazione alla Tranche;
 - (v) i termini di rimborso del capitale della Tranche;
 - (vi) la prima e l'ultima data per il rimborso del capitale della Tranche;
 - (vii) le Date di Pagamento applicabili alla Tranche; e
 - (viii) per una Tranche a Tasso Fisso, il Tasso Fisso e per una Tranche a Tasso Variabile, lo Spread applicabile alla Tranche fino alla Data di Scadenza.
- (b) Qualora uno o più degli elementi specificati nella Comunicazione di Erogazione non rifletta l'elemento corrispondente, se presente, nella Richiesta di Erogazione, il Prenditore può, una volta ricevuta la Comunicazione di Erogazione, revocare la Richiesta di Erogazione tramite comunicazione scritta alla Banca, dariceversi non oltre le 12:00, ora di Lussemburgo, del Giorno Lavorativo successivo, in seguito alla quale la Richiesta di Erogazione e la Comunicazione di Erogazione perderanno efficacia. Se il Prenditore non ha revocato per iscritto la Richiesta di Erogazione entro tali termini, tutti gli elementi specificati nella Comunicazione di Erogazione saranno considerati come accettati dallo stesso.
- (c) Se il Prenditore ha presentato alla Banca una Richiesta di Erogazione in cui non ha specificato il tasso d'interesse fisso o lo *spread* come previsto dall'Articolo 1.02B(b), si riterrà che il Prenditore abbia preventivamente accettato la determinazione da parte della Banca del Tasso Fisso o dello Spread come successivamente specificato nella Comunicazione di Erogazione.
- (d) Qualora il Prenditore non abbia indicato il tasso d'interesse nella Richiesta di Erogazione e il tasso d'interesse comunicato dalla Banca per la Tranche a Tasso Fisso ovvero Tranche a Tasso Variabile sia superiore al tasso *swap* di offerta prevalente sul mercato dei capitali per l'euro, della durata più prossima a quella del prestito oggetto dell'erogazione considerata, calcolato il giorno della Comunicazione di Erogazione ed aumentato della metà, il Prenditore ha inoltre la facoltà, da esercitarsi con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo (b), di revocare la Richiesta di Erogazione relativamente alla Tranche a Tasso Fisso ovvero Tranche a Tasso Variabile.
- (e) Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo (d), il mancato esercizio da parte del Prenditore delle facoltà di cui al precedente paragrafo (b), equivarrà ad un'accettazione tacita della Comunicazione di Erogazione in tutti i suoi elementi.



1.02D Conto bancario per l'erogazione

Ogni erogazione sarà effettuata sul conto bancario del Prenditore da questi comunicato per iscritto alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima della Data di Erogazione Prevista (tramite codice IBAN).

Per ogni Tranche può essere specificato un solo conto.

1.02E Atto di Erogazione

Con riferimento a ciascuna Tranche, il Prenditore si impegna a stipulare (e, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far sì che l'istituto tesoriere *pro tempore* del Prenditore stipuli) con la Banca, in forma di atto pubblico, un atto di erogazione nel testo di cui all'Allegato E del presente Contratto (l' "Atto di Erogazione").

L'Atto di Erogazione (che conterrà altresì il Mandato di Pagamento) dovrà essere stipulato non oltre il settimo Giorno Lavorativo antecedente la relativa Data di Erogazione Prevista, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 1.04C (b)(i).

1.03 Valuta dell'erogazione

La Banca verserà ogni Erogazione in euro.

1.04 Condizioni per l'erogazione**1.04A Condizioni per l'erogazione della Prima Tranche**

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione della prima Tranche ai sensi dell'Articolo 1.02 è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista, di quanto segue, che dovrà essere in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca:

- (a) l'originale o copia conforme del presente Contratto, debitamente sottoscritto dalle Parti, con evidenza delle eventuali autentiche notarili e degli estremi di registrazione;
- (b) documentazione comprovante che la sottoscrizione del presente Contratto da parte del Prenditore è stata debitamente autorizzata dai competenti organi e che i soggetti firmatari del Contratto in nome e per conto del Prenditore sono debitamente autorizzati a farlo; *specimen* di firma di tali soggetti;
- (c) un parere legale di diritto italiano rilasciato dal servizio legale interno (avvocatura regionale) del Prenditore che confermi (I) la capacità legale del Prenditore di sottoscrivere il, ed adempiere validamente al, presente Contratto e la sussistenza, in capo ai tutti i firmatari che intervengono per il Prenditore, di tutti i poteri e le autorizzazioni necessarie per stipulare validamente il presente Contratto; nonché (II) la validità, l'efficacia, il carattere vincolante, opponibile e coercibile degli obblighi assunti dal Prenditore ai sensi del presente Contratto; e
- (d) evidenza che il Prenditore ha costituito per l'esecuzione e la gestione del presente Contratto e del Programma una unità operativa di implementazione del Programma, preposta alla supervisione degli affidamenti e dei lavori relativi al Programma e ad assicurare l'efficiente implementazione e sostenibilità dei relativi investimenti (l'"Unità di Implementazione del Programma"), e che la stessa è pienamente operativa, indicazione della composizione della Unità di Implementazione del Programma e del relativo soggetto responsabile.

1.04B Condizioni per l'erogazione della seconda Tranche e delle successive

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione della seconda e delle successive Tranche ai sensi dell'Articolo 1.02 (ferma restando la limitazione di cui al successivo Articolo 1.04D, ove applicabile) è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista, di quanto segue, che dovrà essere in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca:



- (a) evidenza scritta della circostanza che (A) un importo non inferiore all'80% (ottanta per cento) di tutte le somme erogate a valere sul Credito a tale data è stato impegnato in relazione a Schemi Allocati; o (B) un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di tutte le somme erogate a valere sul Credito a tale data è stato effettivamente utilizzato per fare fronte a pagamenti relativi a Schemi Allocati;
- (b) la Banca abbia emesso una Lettera di Allocazione in relazione ai relativi importi (ove applicabile).

1.04C Condizioni per l'erogazione di tutte le Tranche

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione di ciascuna Tranche ai sensi dell'Articolo 1.02, ivi inclusa la prima, è soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (a) che la Banca abbia ricevuto, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista per la Tranche proposta, un certificato del Prenditore conforme al modello di cui all'Allegato D, sottoscritto da un rappresentante autorizzato del Prenditore e recante una data non antecedente la data che cade 7 (sette) giorni prima della Data di Erogazione Prevista;
- (b) che, entro la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista per la Tranche proposta:
 - (i) la Banca abbia ricevuto (in originale ovvero in copia resa autentica da notaio o atto pubblico ufficiale in forma esecutiva) un esemplare del relativo Atto di Erogazione, sottoscritto anche dall'istituto tesoriere *pro tempore* del Prenditore;
 - (ii) la Banca abbia ricevuto una dichiarazione da parte di un rappresentante del Prenditore debitamente autorizzato che certifichi, a seguito delle opportune indagini e in maniera soddisfacente per la Banca, che nessuno degli investimenti da finanziare con l'importo del Credito oggetto dell'Erogazione è già stato oggetto in passato di finanziamento con fondi della Banca;
- (c) che, alla Data di Erogazione relativa alla Tranche proposta:
 - (i) le dichiarazioni e le garanzie ripetute ai sensi dell'Articolo 6.10 siano corrette in tutti i loro aspetti; e
 - (ii) non si sia verificato né permanga in essere, né si verificherebbe in seguito all'erogazione della proposta Tranche, alcun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del presente Contratto, costituirebbe:
 - (aa) un Evento Determinante, ovvero
 - (bb) un Evento di Rimborso Anticipato, ovvero
 - (cc) un Evento di Perdita di Rating,
 fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza.
- (d) che la Banca abbia ricevuto evidenza, in forma e sostanza soddisfacenti per la stessa, che il ricorso all'indebitamento da parte del Prenditore per l'intero ammontare della Tranche proposta è stato autorizzato con legge di bilancio o legge di variazione di bilancio per l'anno finanziario rilevante.

1.04D Limiti all'erogazione connessi all'allocazione

L'importo del Credito che può essere oggetto di erogazioni senza che la Banca abbia previamente emesso Lettere di Allocazione per i corrispondenti importi non potrà in alcun caso eccedere, complessivamente, il 30% (trenta per cento) del Credito stesso. Tale importo rappresenta l'importo massimo complessivo del Credito disponibile per erogazioni a favore del Prenditore in assenza di previa emissione di Lettere di Allocazione per importi equivalenti alle Tranche richieste.



1.05 Rinvio dell'erogazione**1.05A Motivi del rinvio**

Su richiesta scritta del Prenditore, la Banca rinverrà in tutto o in parte l'erogazione di qualsiasi Tranche Comunicata ad una data indicata dal Prenditore, che sia compresa in un periodo massimo di 6 (sei) mesi calcolati a partire dalla Data di Erogazione Prevista, e che cada non oltre i 60 (sessanta) giorni precedenti la prima data di rimborso della Tranche indicata nella Comunicazione di Erogazione. In tal caso, il Prenditore sarà tenuto a corrispondere l'Indennizzo di Rinvio, calcolato sull'importo dell'erogazione oggetto di rinvio.

Ogni richiesta di rinvio avrà effetto in riferimento a una Tranche solo se effettuata almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista.

Qualora, in relazione ad una Tranche Comunicata, una qualsiasi delle condizioni di cui all'Articolo 1.04 non sia stata soddisfatta alla data prevista per il soddisfacimento di tale condizione e alla relativa Data di Erogazione Prevista (o alla data prevista per l'erogazione nell'ipotesi di un precedente rinvio), la relativa erogazione sarà rinviata ad una data da concordarsi fra la Banca ed il Prenditore, non antecedente 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni dell'erogazione (senza pregiudizio del diritto della Banca di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, la porzione non erogata del Credito ai sensi dell'Articolo 1.06B). In tal caso, il Prenditore sarà tenuto a corrispondere l'Indennizzo di Rinvio, calcolato sull'importo dell'erogazione oggetto di rinvio.

1.05B Cancellazione dell'erogazione rinviata per 6 (sei) mesi

La Banca può, previa comunicazione scritta al Prenditore, cancellare un'erogazione che sia stata rinviata ai sensi dell'Articolo 1.05A per più di 6 (sei) mesi complessivi. L'importo cancellato resterà disponibile per l'erogazione a norma dell'Articolo 1.02.

1.06 Cancellazione e sospensione**1.06A Diritto del Prenditore di cancellare**

In qualsiasi momento il Prenditore ha facoltà di cancellare in tutto o in parte, con efficacia immediata, la parte del Credito non ancora erogata, mediante comunicazione scritta alla Banca. Tuttavia, tale comunicazione non avrà effetto in relazione a (i) una Tranche Comunicata la cui Data di Erogazione Prevista cada nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data di tale comunicazione o (ii) una Tranche in relazione alla quale sia stata presentata una Richiesta di Erogazione, ma non sia stata emessa alcuna Comunicazione di Erogazione.

1.06B Diritto della Banca di sospendere e cancellare

- (a) La Banca avrà facoltà di sospendere e/o cancellare in tutto o in parte, con efficacia immediata, la parte del Credito non ancora erogata mediante comunicazione scritta al Prenditore qualora:
- (i) si sia verificato un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante ovvero un Evento di Perdita di Rating, ovvero un evento o circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito ad una comunicazione trasmessa ai sensi del presente Contratto, un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante ovvero un Evento di Perdita di Rating; ovvero
 - (ii) si sia verificato un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.
- (b) Nel caso in cui si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca potrà altresì sospendere, con effetto immediato, la parte del Credito rispetto alla quale non sia stata emessa una Comunicazione di Erogazione.
- (c) La sospensione durerà fino alla data in cui la Banca revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l'importo del Credito preventivamente fatto oggetto di sospensione.



1.06C Commissione di sospensione e cancellazione di un'erogazione**1.06C(1) SOSPENSIONE**

Qualora la Banca sospenda una Tranche Comunicata, al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante o al verificarsi di un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rinvio calcolato sull'importo dell'erogazione sospeso.

1.06C(2) CANCELLAZIONE

Qualora il Prenditore, ai sensi dell'Articolo 1.06A, cancelli:

- (a) una Tranche a Tasso Fisso che sia una Tranche Comunicata, il Prenditore dovrà indennizzare la Banca secondo quanto disposto all'Articolo 4.02B;
- (b) una Tranche a Tasso Variabile che sia una Tranche Comunicata o una qualsiasi parte del Credito diversa da una Tranche Comunicata, nessuna commissione di indennizzo sarà dovuta dal Prenditore.

Qualora la Banca cancelli:

- (i) una Tranche a Tasso Fisso che sia una Tranche Comunicata al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato o di un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole o ai sensi dell'Articolo 1.05B, il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato; ovvero
- (ii) una Tranche Comunicata al verificarsi di un Evento Determinante il Prenditore dovrà indennizzare la Banca secondo quanto disposto dall'Articolo 10.06.

Al di fuori delle ipotesi che precedono, nessuna commissione sarà dovuta qualora la Banca cancelli una Tranche.

L'indennizzo sarà calcolato presumendo che l'importo cancellato sia stato erogato e rimborsato alla Data di Erogazione Prevista o, nel caso in cui l'erogazione della Tranche sia al momento rinviata o sospesa, alla data della comunicazione di cancellazione.

1.07 Cancellazione successiva alla scadenza del Credito

Nel giorno successivo alla Data Finale di Disponibilità, e salvo diverso accordo scritto con la Banca, l'importo disponibile del Credito per il quale non sia stata effettuata alcuna Richiesta di Erogazione ai sensi dell'Articolo 1.02B sarà automaticamente cancellato, senza necessità di alcuna comunicazione della Banca al Prenditore e senza alcuna responsabilità a carico di alcuna delle Parti.

1.08 Somme dovute ai sensi dell'Articolo 1

Le somme dovute ai sensi degli Articoli 1.05 e 1.06 dovranno essere corrisposte in euro entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca ovvero entro qualsiasi altro periodo di durata maggiore specificato nella richiesta della Banca.

1.09 Allocazione**1.09A Richiesta di Allocazione**

Entro la Data Finale di Allocazione, il Prenditore potrà inviare per approvazione alla Banca le richieste di allocazione degli importi del Credito (ciascuna una "Richiesta di Allocazione").

Gli importi a valere sul Credito potranno essere allocati solo in relazione a Schemi che soddisfino i criteri di ammissibilità indicati nella Descrizione Tecnica.

L'allocazione avverrà con le seguenti modalità:



- (a) fermo restando quanto previsto dagli Articoli 6.04B(c)(vii) e (viii) gli Schemi che comportano un costo di investimento complessivo non superiore a EUR 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) potranno essere selezionati dal Prenditore e allocati. Il Prenditore dovrà inviare alla Banca una Richiesta di Allocazione secondo il modello di cui all'Allegato A.1.6.2, e la relativa allocazione dovrà essere successivamente confermata dalla Banca;
- (b) gli Schemi che comportano un costo di investimento complessivo compreso tra EUR 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) e EUR 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) dovranno essere sottoposti alla Banca per approvazione a monte dell'allocazione. Il Prenditore dovrà inviare alla Banca una Richiesta di Allocazione secondo il modello di cui all'Allegato A.1.7 della Descrizione Tecnica o uno studio di fattibilità. La Banca avrà diritto di (i) richiedere al Prenditore informazioni aggiuntive: e/o (ii) effettuare una valutazione parziale o approfondita dello Schema, se ritenuto necessario. L'allocazione dovrà essere quindi approvata dalla Banca;
- (c) gli Schemi che comportano un costo di investimento complessivo superiore a EUR 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) dovranno essere sottoposti alla Banca a monte dell'allocazione, per essere specificamente valutati ed allocati come operazioni distinte in base alle regole e procedure interne della Banca. Tali Schemi saranno soggetti a preventiva approvazione a monte dell'erogazione dei relativi fondi da parte della Banca. Il Prenditore dovrà fornire alla Banca la documentazione che dovesse essere specificamente richiesta, a propria discrezione, dalla Banca;
- (d) gli Schemi relativi a biocarburanti (*bio fuel*) dovranno essere sottoposti alla Banca a monte dell'allocazione, per essere specificamente valutati ed allocati come operazioni distinte in base alle regole e procedure interne della Banca. Tali Schemi saranno soggetti a preventiva approvazione a monte dell'erogazione dei relativi fondi da parte della Banca. Il Prenditore dovrà fornire alla Banca la documentazione che dovesse essere specificamente richiesta, a propria discrezione, dalla Banca;

Ciascuna Richiesta di Allocazione dovrà essere corredata dalla documentazione indicata alla lettera (e) della sezione A.1.5 della Descrizione Tecnica, se ed in quanto applicabile alla tipologia di Schema che forma oggetto della Richiesta di Allocazione medesima.

Il Prenditore, inoltre, dovrà assicurare il rispetto degli adempimenti contemplati alle lettere (d) (per le tipologie di Schemi ivi indicate) e (f) della sezione A.1.5 della Descrizione Tecnica.

La Banca potrà modificare le proprie procedure di allocazione per porsi in linea con ogni cambiamento o modifica richiesto, *inter alia*, dalla Commissione europea o in seguito a sviluppi o evoluzioni del Programma o degli Schemi.

Resta inteso che, ove possibile anche tenendo conto dell'esito della "performance review" ai sensi dell'Articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca potrà svolgere una revisione di medio termine del Programma e disporre cambiamenti o aggiustamenti della Descrizione Tecnica e ai relativi modelli e formulari allegati *sub* Allegato A.

1.09B Lettera di Allocazione

Ove gli Schemi sottoposti alla Banca ai sensi del precedente Articolo 1.09 (A) siano, a seconda dei casi, confermati o approvati, la Banca invierà al Prenditore una lettera di allocazione (la "Lettera di Allocazione"), con la quale comunicherà al Prenditore la conferma o approvazione dello Schema nonché la porzione del Credito allocata sui relativi Schemi. Qualora la Banca richieda informazioni aggiuntive in relazione agli Schemi, l'invio della Lettera di Allocazione sarà sospeso fino al ricevimento di tali informazioni da parte della Banca in forma e sostanza soddisfacenti per la stessa.

Qualora la Banca non approvi (in tutto o in parte) una Richiesta di Allocazione, la Banca medesima ne darà comunicazione al Prenditore.



La Banca potrà in qualsiasi momento modificare la procedura di allocazione di cui agli Articoli 1.09A e 1.09B al fine di allinearla alle prassi della Banca di volta in volta applicabili in materia di contratti quadro di prestito ovvero per riflettere i risultati delle valutazioni di *performance* e attuazione della procedura stessa. In tal caso, la Banca ne darà comunicazione al Prenditore, il quale dovrà sollecitamente adattare le proprie procedure interne di conseguenza.

1.09C **Requisiti di Allocazione**

- (a) A ciascuna Richiesta di Allocazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- (i) in relazione agli Schemi che richiedano una VIA (ossia Schemi (i) che ricadano nell'Allegato II della Direttiva VIA e siano stati assoggettati a VIA e (ii) Schemi ricadano nell'Allegato I della Direttiva VIA), una copia delle relative decisioni e della relativa VIA, unitamente ad una sintetica descrizione delle misure ambientali adottate (mitigazione, compensazione, ecc.), nonché la relativa sintesi non tecnica ovvero il collegamento telematico (*link*) alla versione pubblica della sintesi non tecnica;
 - (ii) in relazione agli Schemi che ricadano nell'Allegato II della Direttiva VIA e non richiedano una VIA, il Prenditore dovrà assicurare che sia stata effettuata una valutazione di assoggettabilità a VIA (*screening*) da parte dell'autorità competente, tenendo conto dei criteri indicati all'Allegato III della Direttiva VIA. La decisione di assoggettabilità potrà essere comune per più Schemi, e una copia di tale decisione potrà essere richiesta dalla Banca;
 - (iii) in relazione agli Schemi che abbiano potenziali o probabili impatti significativi su un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (Natura 2000 o altro) e siano soggetti a *screening* ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli, il Modulo A di cui al paragrafo A.1.8 dell'Allegato A al presente Contratto, sottoscritto dall'autorità responsabile per il monitoraggio Natura 2000. Tale dichiarazione dovrà confermare che le valutazioni richieste dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli sono state effettuate (ove necessario), che lo Schema non avrà effetti significativi su qualsivoglia sito protetto e che le misure di mitigazione appropriate sono state identificate;
 - (iv) in relazione agli Schemi che abbiano potenziali o probabili impatti significativi su un SIC, che richiedano una valutazione ai sensi dell'Articolo 6(4) della Direttiva Habitat, il Modulo B di cui al paragrafo A.1.8 dell'Allegato A al presente Contratto, sottoscritto dall'autorità responsabile per il monitoraggio Natura 2000, unitamente alla giustificazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché al parere della Commissione europea, ove applicabile.
- (b) In conformità all'Articolo 8.01(a)(ii) il Prenditore dovrà fornire alla Banca ogni informazione aggiuntiva riguardante gli Schemi oggetto di una Richiesta di Allocazione che la Banca possa, a sua discrezione, richiedere.

1.10 **Procedura di riallocazione**

1.10A **Riallocazione su richiesta del Prenditore**

Il Prenditore potrà, previa motivata comunicazione alla Banca e fino alla Data di Allocazione Finale, proporre di riallocare qualsiasi Importo Allocato.

Nella predetta comunicazione, il Prenditore dovrà specificare quali Schemi Allocati debbano essere cancellati e/o quali Importi Allocati debbano essere ridotti. Ogni richiesta di riallocazione su nuovi Schemi dovrà essere presentata in conformità al precedente Articolo 1.09A e sarà valutata dalla Banca in conformità al precedente Articolo 1.09B.

Qualora la riallocazione proposta non sia possibile o sia possibile solo in parte, la Banca, dandone comunicazione al Prenditore, potrà (in proporzione all'importo non riallocato) cancellare il Credito e/o richiedere il rimborso anticipato del Prestito ai sensi dell'Articolo 4.03A(3) del presente Contratto.



1.10B Riallocazione su richiesta della Banca

- (a) Qualora, prima della Data Finale di Allocazione, a giudizio della Banca: (i) qualsivoglia Schema Allocato o qualsivoglia Schema per cui sia stata proposta un'Allocazione ai sensi del precedente Articolo 1.09A risulti non ammissibile al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto, delle prassi e/o delle linee-guida della Banca stessa, ovvero ai sensi dell'Articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ovvero (ii) il Prenditore e/o qualsivoglia Beneficiario Finale non si conformino a quanto previsto dagli Articoli 6.04C e 8.01(b), il Prenditore, su richiesta della Banca, dovrà sostituire i relativi Schemi con altri Schemi accettabili per la Banca.
- (b) Salvo ove non sia diversamente concordato per iscritto tra la Banca e il Prenditore, qualora, dopo la Data Finale di Allocazione, a giudizio della Banca:
- (i) qualsivoglia Schema Allocato risulti non ammissibile al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto, delle prassi e/o delle linee-guida della Banca stessa, ovvero ai sensi dell'Articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ovvero
- (ii) il Prenditore e/o qualsivoglia Beneficiario Finale non si conformino a quanto previsto dagli Articoli 6.04(C) e 8.01(b), la Banca, dandone comunicazione al Prenditore, potrà cancellare il Credito e/o richiedere il rimborso anticipato del relativo importo del Prestito ai sensi dell'Articolo 4.03A(3) del presente Contratto.

ARTICOLO 2**Il Prestito****2.01 Importo del Prestito**

Il Prestito comprenderà l'importo complessivo delle Tranche erogate dalla Banca a valere sul Credito, come confermato dalla Banca a norma dell'Articolo 2.03.

2.02 Valuta dei rimborsi, degli interessi e di altri oneri

Gli interessi, i rimborsi e gli altri oneri da corrispondere in riferimento a ciascuna Tranche saranno corrisposti dal Prenditore in euro.

Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati nella valuta specificata dalla Banca avuto riguardo alla valuta utilizzata per la spesa che dovrà essere rimborsata tramite tale pagamento.

2.03 Conferma della Banca

Entro 10 (dieci) giorni dall'erogazione di ciascuna Tranche, la Banca fornirà al Prenditore il piano di ammortamento di cui all'Articolo 4.01, se del caso, specificando la Data di Erogazione, la valuta, l'importo erogato, i termini del rimborso e il tasso d'interesse riferiti a quella determinata Tranche.



ARTICOLO 3**Interessi****3.01 Tasso d'interesse**

Ai fini del presente Contratto per "Margine" si intende 4 punti base (0,04%).

3.01A Tranche a Tasso Fisso

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Fisso sulla base del Tasso Fisso, con scadenza trimestrale, semestrale o annuale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Comunicazione di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche. Se il periodo che intercorre tra la Data di Erogazione e la prima Data di Pagamento è di 15 (quindici) giorni o inferiore, il pagamento degli interessi maturati durante tale periodo sarà posticipato alla successiva Data di Pagamento.

Gli interessi saranno calcolati ai sensi dell'Articolo 5.01 (a).

3.01B Tranche a Tasso Variabile

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Variabile sulla base del Tasso Variabile, con scadenza trimestrale, semestrale o annuale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Comunicazione di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche. Se il periodo che intercorre tra la Data di Erogazione e la prima Data di Pagamento è di 15 (quindici) giorni o inferiore, allora il pagamento degli interessi maturati durante tale periodo sarà posticipato alla successiva Data di Pagamento.

La Banca comunicherà il Tasso Variabile al Prenditore entro 10 (dieci) giorni successivi alla data d'inizio di ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile.

Qualora ai sensi degli Articoli 1.05 e 1.06, l'erogazione di una qualsiasi Tranche a Tasso Variabile abbia luogo in un momento successivo alla Data di Erogazione Prevista, l'EURIBOR applicabile al primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile dovrà essere determinato come se tale erogazione avesse avuto luogo alla Data di Erogazione Prevista.

Gli interessi saranno calcolati in riferimento a ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile secondo quanto previsto dall'Articolo 5.01(b). Ove il Tasso Variabile relativo ad un Periodo di Riferimento del Tasso Variabile fosse inferiore a zero, tale tasso sarà fissato pari a zero.

3.02 Interessi di mora

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'Articolo 10 e a titolo di eccezione rispetto all'Articolo 3.01, nel caso in cui il Prenditore non paghi un qualsivoglia ammontare da questo dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento, interessi di mora matureranno su ogni ammontare dovuto e non pagato ai sensi del presente Contratto, dal giorno in cui tale somma è dovuta al giorno dell'effettivo pagamento, a un tasso annuale pari a:

- (i) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche a Tasso Variabile, il Tasso Variabile applicabile maggiorato del 2% (200 punti base);
- (ii) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche a Tasso Fisso, il maggiore tra (a) il Tasso Fisso applicabile maggiorato del 2% (200 punti base) e (b) l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base); e
- (iii) in caso di ammontari dovuti e non pagati diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base),

e dovranno essere pagati in conformità alla richiesta della Banca. Ai fini della determinazione dell'EURIBOR in riferimento al presente Articolo 3.02, i periodi relativi ai sensi dell'Allegato C saranno rappresentati da periodi successivi di un mese a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto.



In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in una valuta diversa da quella del Prestito, si applicherà un tasso annuale rappresentato dal relativo tasso interbancario generalmente rilevato dalla Banca per le operazioni in quella valuta, maggiorato del 2% (200 punti base), calcolato in conformità alle pratiche bancarie per tale tasso.

3.03 Evento di Disfunzione dei Mercati

Se in qualsiasi momento (i) a decorrere dalla emissione della Comunicazione di Erogazione da parte della Banca in riferimento ad una Tranche, e (ii) sino alla data che cade 30 (trenta) giorni prima della Data di Erogazione Prevista, si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca potrà comunicare al Prenditore l'entrata in vigore della presente clausola. In tal caso, il tasso d'interesse applicabile a tale Tranche Comunicata fino alla Data di Scadenza sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra:

- (i) il Margine; e
- (ii) il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca come costo onnicomprensivo per la Banca stessa per il finanziamento della Tranche in questione, sulla base del tasso di riferimento, generato internamente dalla Banca, applicabile in quel momento o secondo un metodo alternativo di determinazione del tasso d'interesse ragionevolmente stabilito dalla Banca. Il Prenditore avrà il diritto di rifiutare per iscritto tale erogazione entro la scadenza specificata nella comunicazione e sopporterà gli oneri da ciò derivanti, se ve ne sono, nel qual caso la Banca non effettuerà l'erogazione e il Credito corrispondente resterà disponibile per eventuali successive erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.02B. Se il Prenditore non rifiuta l'erogazione entro la scadenza stabilita, le Parti concordano che tale erogazione e le relative condizioni saranno pienamente vincolanti per entrambi.

In ciascun caso, lo Spread o il Tasso Fisso precedentemente comunicati dalla Banca nella Comunicazione di Erogazione non saranno più applicabili.

ARTICOLO 4

Rimborso

4.01 Rimborso normale

- (a) Il Prenditore rimborserà ogni Tranche in rate alle Date di Pagamento specificate nella relativa Comunicazione di Erogazione in conformità ai termini del piano di ammortamento consegnato ai sensi dell'Articolo 2.03.
- (b) Ogni piano di ammortamento sarà redatto sulla base dei seguenti elementi:
 - (i) nel caso di una Tranche a Tasso Fisso, il rimborso verrà effettuato tramite rate annuali, semestrali o trimestrali costanti per capitale e interessi o tramite rate annuali, semestrali o trimestrali uguali per capitale;
 - (ii) nel caso di una Tranche a Tasso Variabile, il rimborso sarà effettuato tramite rate annuali, semestrali o trimestrali uguali per capitale;
 - (iii) la prima data di rimborso di ogni Tranche coinciderà con una Data di Pagamento che cada non prima di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Erogazione Prevista e non oltre la prima Data di Pagamento immediatamente successiva al quinto anniversario della Data di Erogazione Prevista per la Tranche in questione; e
 - (iv) l'ultima data di rimborso di ogni Tranche coinciderà con una Data di Pagamento che cada non prima di 4 (quattro) anni e non oltre 25 (venticinque) anni dalla Data di Erogazione Prevista.



4.02 Rimborso anticipato volontario**4.02A Opzione di rimborso anticipato**

Senza pregiudizio per quanto previsto dagli Articoli 4.02B, 4.02C e 4.04, il Prenditore può procedere al rimborso anticipato totale o parziale di qualsiasi Tranche, unitamente agli eventuali interessi maturati e agli indennizzi, previo invio di una Richiesta di Rimborso Anticipato con un minimo di 1 (un) mese di preavviso, che specifichi (i) l'Importo del Rimborso Anticipato, (ii) la Data del Rimborso Anticipato, (iii) ove applicabile, la scelta relativa all'imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato in linea con quanto previsto all'Articolo 5.05(C)(i), e (iv) il numero del contratto ("FI nr") specificato nella prima pagina del presente Contratto.

Senza pregiudizio di quanto previsto dall'Articolo 4.02C, la Richiesta di Rimborso Anticipato sarà vincolante e irrevocabile.

4.02B Indennizzo di rimborso anticipato**4.02B(1) TRANCHE A TASSO FISSO**

Se il Prenditore rimborsa anticipatamente una Tranche a Tasso Fisso, esso dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato alla Data del Rimborso Anticipato in relazione alla Tranche a Tasso Fisso oggetto di rimborso anticipato.

4.02B(2) TRANCHE A TASSO VARIABILE

Il Prenditore potrà rimborsare anticipatamente una Tranche a Tasso Variabile a ogni Data di Pagamento rilevante, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

4.02C Modalità di rimborso anticipato

A seguito della presentazione di una Richiesta di Rimborso Anticipato dal Prenditore alla Banca, quest'ultima invierà al Prenditore, non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data del Rimborso Anticipato, una Comunicazione di Rimborso Anticipato. La Comunicazione di Rimborso Anticipato dovrà specificare l'Importo del Rimborso Anticipato, gli interessi maturati e dovuti in relazione allo stesso, e l'Indennizzo di Rimborso Anticipato da corrispondere ai sensi dell'Articolo 4.02B o, a seconda dei casi, l'assenza di un Indennizzo di Rimborso Anticipato da pagare, il metodo di imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato e il Termine di Accettazione.

Il Prenditore, se accetta la Comunicazione di Rimborso Anticipato entro il Termine di Accettazione, dovrà effettuare il rimborso anticipato. In qualsiasi altro caso, il Prenditore non potrà effettuare il rimborso anticipato.

Il Prenditore, contestualmente al rimborso anticipato, dovrà corrispondere gli interessi maturati e l'indennizzo, se dovuto, sull'Importo del Rimborso Anticipato, come specificato nella Comunicazione di Rimborso Anticipato.

4.03 Rimborso anticipato obbligatorio**4.03A Eventi di Rimborso Anticipato****4.03A(1) RIDUZIONE DEI COSTI DEL PROGRAMMA**

Qualora il costo totale del Programma diminuisca rispetto a quanto indicato alla Premessa (5) ad un livello che faccia sì che il Credito Complessivo risulti superiore al 90% (novanta per cento) di tale costo, la Banca può immediatamente, previa comunicazione al Prenditore e proporzionalmente a tale diminuzione, cancellare la porzione non erogata del Credito e/o chiedere il rimborso anticipato del Prestito. Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, la quale non potrà cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4.03A(2) PARI PASSU IN UN FINANZIAMENTO NON BEI

Se il Prenditore procede volontariamente al rimborso anticipato (onde evitare dubbi, per rimborso anticipato si intende anche una cancellazione o un ri-acquisto, ove applicabili), in tutto o in parte, di qualsiasi Finanziamento non BEI e:



- tale rimborso anticipato non viene effettuato utilizzando i proventi di un prestito o altra forma di indebitamento che abbia un termine finale non anteriore al termine finale non ancora scaduto del Finanziamento non BEI rimborsato anticipatamente; e

- tale rimborso anticipato non viene effettuato utilizzando i proventi di un prestito o altra forma di indebitamento messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano con lo scopo di ridurre l'indebitamento del Prenditore;

la Banca può, tramite comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato del Prestito. La proporzione del Prestito di cui la Banca può richiedere il rimborso anticipato sarà uguale alla proporzione fra l'importo rimborsato anticipatamente del Finanziamento non BEI e l'importo complessivo erogato e non ancora rimborsato di tutti i Finanziamenti non BEI.

Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, che non cadrà prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai fini del presente Articolo, la definizione "**Finanziamento non BEI**" comprende qualsiasi prestito (con esclusione del Prestito e qualsiasi altro prestito diretto concesso dalla Banca al Prenditore), strumento di credito ovvero qualsiasi forma d'indebitamento finanziario od obbligazione per il pagamento o il rimborso di somme originariamente messe a disposizione del Prenditore per un periodo superiore a 3 (tre) anni.

4.03A(3) MANCATA ALLOCAZIONE O RIALLOCAZIONE

Qualora:

- (a) alla data del 31 dicembre 2022, (i) l'importo complessivo di tutti gli Importi Allocati sia inferiore (ii) all'importo complessivo delle erogazioni effettuate ai sensi del presente Contratto; ovvero
- (b) qualsivoglia Schema cessi di essere ammissibile ai sensi dei Regolamenti Fondi Strutturali e i relativi Importi Allocati non possano essere riallocati a favore di altri Schemi ammissibili in conformità a quanto previsto, a seconda dei casi, dagli Articoli 1.10A o 1.10B; ovvero
- (c) il Prenditore non provveda alla riallocazione di un Importo Allocato in conformità a quanto previsto, a seconda dei casi, dagli Articoli 1.10A o 1.10B,

il Prenditore dovrà darne comunicazione alla Banca, e questa avrà la facoltà (limitatamente agli importi non allocati / riallocati ovvero, a seconda dei casi, non ammissibili) di cancellare la relativa porzione del Credito e di richiedere il rimborso anticipato del Prestito. Nel caso di cui al precedente paragrafo (a), il rimborso anticipato del Prestito potrà essere richiesto per un ammontare pari alla differenza tra l'importo di cui al sottoparagrafo (i) e l'importo di cui al sottoparagrafo (ii) del citato paragrafo (a). Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4.03A(4) MUTAMENTO NORMATIVO

Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Mutamento Normativo. In tal caso, ovvero nel caso in cui la Banca abbia un ragionevole motivo per ritenere che si sia verificato o che si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca. Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga che gli effetti dell'Evento di Mutamento Normativo non possano essere attenuati in maniera per essa soddisfacente, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.



Ai sensi del presente Contratto, per "Evento di Mutamento Normativo" si intende l'emanazione, la promulgazione, l'esecuzione o la ratifica di o qualsiasi mutamento o modifica a qualsiasi legge, disposizione o regolamento (o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) che si sia verificata dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto e che, a giudizio della Banca, pregiudichi in modo sostanziale la capacità del Prenditore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e/o qualsiasi garanzia fornita in relazione al presente Contratto e/o il Mandato di Pagamento.

4.03A(5) ILLEGALITÀ

Qualora, in qualsiasi giurisdizione applicabile, diventi illegale per la Banca adempiere a qualsiasi delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto ovvero erogare o mantenere il Prestito, la Banca ne informerà prontamente il Prenditore e potrà immediatamente: (i) sospendere o cancellare la porzione non ancora erogata del Credito e/o (ii) richiedere il rimborso anticipato del Prestito alla data indicata dalla Banca nella comunicazione trasmessa al Prenditore.

4.03A(6) EVENTO DI PERDITA DI RATING

Ai fini del presente Contratto, per "Evento di Perdita di Rating" s'intende:

- (a) ogni caso in cui qualsiasi Credit Rating:
 - (i) assegnato da Standard and Poor's Financial Services LLC o dai suoi successori sia inferiore a BBB-;
 - (ii) assegnato da Fitch Ratings Limited o dai suoi successori sia inferiore a BBB- o
 - (iii) assegnato da Moody's Investors Service, Inc. o dai suoi successori sia inferiore a Baa3; o
- (b) tutti i Credit Rating di due o più Agenzie di Rating, assegnati ai sensi della precedente lettera (a) cessino di venire pubblicati.

Se si produce un Evento di Perdita di Rating, il Prenditore fornirà garanzie per il Prestito sotto forma di una garanzia che abbia condizioni ritenute soddisfacenti dalla Banca ed emessa da un banca ritenuta accettabile dalla Banca, ovvero depositi in denaro a scopo di garanzia ovvero altra garanzia accettabile per la Banca.

Se entro un periodo di 30 (trenta) giorni successivi a un Evento di Perdita di Rating la garanzia non è stata fornita in maniera, forma e contenuto soddisfacenti per la Banca, questa può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare immediatamente la porzione non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato immediato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

Il Prenditore conferma che alla data odierna (i) l'unico Credit Rating pubblicato in relazione al Prenditore è quello assegnato da Moody's Investors Services, Inc.; e (ii) tale Credit Rating è Baa2. Il Prenditore si impegna, per tutta la durata del Prestito, a fare sì che il Credit Rating sia monitorato da parte di almeno una Agenzia di Rating ovvero altra primaria agenzia di rating accettata per iscritto dalla Banca.

4.03A(7) MANCATO UTILIZZO DEL PRESTITO

Senza pregiudizio per l'applicabilità di altri Eventi Determinanti, qualora il Prestito erogato ai sensi del presente Contratto non sia, in tutto o in parte, utilizzato in conformità alle previsioni del presente Contratto, la Banca potrà richiedere al Prenditore di procedere immediatamente al rimborso anticipato del corrispondente importo del Prestito.

4.03B Modalità del rimborso anticipato

Qualsiasi importo richiesto dalla Banca ai sensi dell'Articolo 4.03A, unitamente agli interessi e ad ogni altra somma maturati o dovuti ai sensi del presente Contratto, incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi indennizzo dovuto ai sensi degli Articoli 4.03C e 4.04, dovrà essere corrisposto alla data indicata dalla Banca nella propria comunicazione.



4.03C Indennizzo per rimborso anticipato

Nel caso di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato, l'indennizzo, se dovuto, sarà determinato conformemente all'Articolo 4.02B.

4.04 Generale

Un importo rimborsato o rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di un nuovo prestito. Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 10.

Nell'ipotesi in cui il Prenditore rimborsi una Tranche ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento, esso dovrà indennizzare la Banca per un importo pari alla somma documentata dalla Banca stessa che si rende necessaria per compensare quest'ultima del ricevimento di tali importi ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento.

ARTICOLO 5**Pagamenti****5.01 Accordi sul calcolo dei giorni**

Tutti gli importi dovuti a titolo di interesse, indennizzo, commissione o penale da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto, e calcolati con riferimento a frazioni di un anno, saranno determinati secondo i seguenti parametri:

- (a) in relazione ad importi dovuti a titolo di interesse e indennizzo per una Tranche a Tasso Fisso, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni;
- (b) in relazione ad importi dovuti a titolo di interesse e indennizzo per una Tranche a Tasso Variabile, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi; e
- (c) in relazione ad importi dovuti a titolo di commissione o penale, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi.

5.02 Date e luogo dei pagamenti

Quando non specificato altrimenti nel presente Contratto o nella richiesta della Banca, tutte le somme dovute che non siano a titolo di interesse, indennizzo e capitale, sono pagabili entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca.

Ogni somma dovuta dal Prenditore ai sensi del presente Contratto sarà pagata al relativo conto bancario comunicato dalla Banca al Prenditore. La Banca dovrà comunicare il conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui è tenuto il Prenditore e dovrà comunicare ogni mutamento di conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui il mutamento si applica. Questo periodo di notifica non si applica nel caso di pagamento ai sensi dell'Articolo 10.

Il Prenditore dovrà indicare, in ciascun pagamento effettuato ai sensi del presente Articolo, il numero del contratto ("FI nr") riportato sulla pagina iniziale del presente Contratto.

Una somma dovuta dal Prenditore sarà ritenuta pagata nel momento in cui la Banca la riceve.

Ciascuna erogazione da parte della Banca, ciascun pagamento in favore della Banca e ciascun pagamento effettuato dal Prenditore a favore di qualsivoglia Beneficiario Finale ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati attraverso conti ritenuti accettabili dalla Banca. Onde evitare dubbi, qualsiasi conto aperto a nome, a seconda dei casi, del Prenditore o di ciascun Beneficiario Finale presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituito il Prenditore è ritenuta accettabile dalla Banca.



5.03 Divieto di compensazione da parte del Prenditore

Tutti i pagamenti da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto saranno determinati ed effettuati alla relativa scadenza senza alcuna facoltà per il Prenditore di ridurre l'ammontare in forza di compensazione o di rifiutarne o ritardarne l'effettuazione in forza di alcuna eccezione, rinunciando sin d'ora il Prenditore ad ogni relativa facoltà.

5.04 Disfunzioni nel sistema dei pagamenti

Se la Banca determina che si è verificato un Evento di Disfunzione ovvero il Prenditore comunica alla Banca che si è verificato un Evento di Disfunzione:

- (a) la Banca può, e deve se il Prenditore lo richiede, consultarsi col Prenditore allo scopo di accordarsi con questi riguardo a eventuali cambiamenti in materia di esecuzione e gestione del Contratto che la Banca può ritenere necessari date le circostanze;
- (b) la Banca non è obbligata a consultarsi col Prenditore in relazione a qualsiasi cambiamento menzionato alla lettera (a) se, a suo parere, ciò non è fattibile nelle circostanze del momento e, in ogni caso, non è obbligata a concordare sui cambiamenti in questione; e
- (c) la Banca non è responsabile per qualsivoglia danno, costo o perdita derivante da un Evento di Disfunzione o per aver o non aver intrapreso qualsiasi azione ai sensi del presente Articolo 5.04 o in riferimento ad esso.

5.05 Imputazione dei pagamenti**(a) Generale**

I pagamenti da parte del Prenditore saranno considerati validamente effettuati e liberatori per il Prenditore stesso soltanto se le relative somme saranno ricevute in stretta conformità alle disposizioni del presente Contratto.

(b) Pagamenti parziali

Qualora la Banca riceva un pagamento insufficiente a rimborsare gli importi scaduti e dovuti in quel momento dal Prenditore ai sensi del Contratto, la Banca provvederà ad imputare quel pagamento :

- (i) in primo luogo, *pro rata*, alle somme dovute a titolo di commissioni, costi, indennizzo e spese ai sensi del presente Contratto;
- (ii) in secondo luogo, alle somme dovute a titolo di interessi maturati e non corrisposti ai sensi del presente Contratto;
- (iii) in terzo luogo, alle somme dovute a titolo di capitale scaduto e non ancora rimborsato ai sensi del presente Contratto; e
- (iv) in quarto luogo, a qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto e non corrisposta dal Prenditore.

(c) Imputazione dei pagamenti relativi alle Tranches**(i) In caso di:**

- rimborso parziale anticipato volontario di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato *pro rata* a ciascuna rata non ancora rimborsata ovvero, su richiesta del Prenditore, in ordine inverso di scadenza;
- rimborso parziale anticipato obbligatorio di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza.



- (ii) Le somme corrisposte alla Banca a seguito di una richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 ed applicate ad una Tranche, saranno imputate a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza. La Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a sua discrezione.
- (iii) Qualora la Banca riceva somme che non siano chiaramente imputabili al pagamento di una specifica Tranche, e non vi fosse accordo tra la Banca ed il Prenditore su tale imputazione, la Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a propria discrezione.

ARTICOLO 6

Impegni e dichiarazioni del Prenditore

Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Credito sia ancora in essere.

A. Impegni in relazione al Programma

6.01 Utilizzo del Prestito e disponibilità di altri fondi

- 6.01A Il Prenditore utilizzerà il ricavato del Prestito esclusivamente per il co-finanziamento di Schemi ricompresi nel Programma.
- 6.01B Il Prenditore dovrà ottenere la disponibilità degli altri fondi indicati alla Premessa (5) e far sì che tali fondi siano destinati, per gli importi previsti, al finanziamento degli Schemi ricompresi nel Programma.

6.02 Completamento del Programma

Il Prenditore dovrà realizzare (e far sì che tutti i Beneficiari Finali realizzino) il Programma in conformità alla Descrizione Tecnica ed entro la data finale ivi specificata.

Il Prenditore si impegna a realizzare il Programma in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria applicabile.

6.03 Aumento del costo del Programma

Qualora il costo complessivo del Programma ecceda l'importo indicato alla Premessa (5), il Prenditore farà in modo che siano reperite le risorse finanziarie necessarie a finanziare il costo in eccedenza senza ricorrere alla Banca, in modo da consentire la realizzazione del Programma conformemente alle disposizioni della Descrizione Tecnica. Il piano di copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario sarà prontamente comunicato alla Banca.

6.04 Altri impegni relativi al Programma

- 6.04A Per la realizzazione del Programma, il Prenditore porrà in essere le misure organizzative idonee ad assicurare:
 - (i) il rispetto delle previsioni del presente Articolo 6 del Contratto nell'utilizzo del Credito e il controllo su tale rispetto;
 - (ii) l'applicazione delle procedure di allocazione nei termini previsti dal presente Contratto; e
 - (iii) il monitoraggio e l'invio di rapporti nei termini previsti dal presente Contratto secondo le modalità concordate con la Banca.



- 6.04B Il Prenditore (con ciò obbligandosi anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile in relazione a ciascun Beneficiario Finale) si impegna a:
- (a) **Manutenzione:** assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti ciascuno Schema;
 - (b) **Assicurazione:** far sì che le opere, gli impianti ed i macchinari facenti parte del Programma e/o degli Schemi formino oggetto di adeguata copertura assicurativa secondo le modalità abituali proprie per ciascun tipo di opera, in conformità a quanto previsto in merito dal Programma Operativo Regionale;
 - (c) **Ambiente:**
 - (i) realizzare e gestire il Programma e ciascuno Schema in conformità alla Normativa Ambientale;
 - (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali relative al Programma e a ciascuno Schema; e
 - (iii) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali;
 - (iv) conservare ed aggiornare tutta la documentazione rilevante, ivi inclusi:
 - (A) con riferimento agli Schemi che richiedono una VIA, gli studi ambientali relativi alla VIA, i riassunti non tecnici relativi alla VIA nonché le valutazioni Natura / Biodiversità ovvero altra documentazione equipollente atta a dimostrare il rispetto della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli;
 - (B) con riferimento agli Schemi che non richiedono una VIA, una dichiarazione motivata da parte dell'autorità competente che illustri le ragioni della mancata effettuazione della VIA ovvero una dichiarazione del Prenditore che illustri le motivazioni per cui lo Schema considerato non ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva VIA,e si impegna inoltre a fornire alla Banca tale documentazione, ove così richiesto dalla Banca medesima, entro tempistiche ragionevoli e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta;
 - (v) far sì che tutte siano ottenute, mantenute e puntualmente rispettate tutte le Autorizzazioni Ambientali necessarie in relazione a ciascuno Schema;
 - (vi) far sì che una VIA sia condotta in relazione a tutti gli Schemi che possano avere un significativo impatto sull'ambiente, in conformità e secondo i criteri di cui alla Direttiva VIA;
 - (vii) far sì che i riassunti non tecnici relativi alle VIA, ove quest'ultima sia richiesta per gli Schemi considerati, siano resi disponibili al pubblico;
 - (viii) non utilizzare le somme erogate dalla Banca per finanziare Schemi che richiedano una VIA o una valutazione di biodiversità, ai sensi della normativa comunitaria o nazionale, se non dopo che (A) siano stati prestati i necessari assenti da parte delle autorità competenti; e (B) i riassunti non tecnici relativi a ciascuna VIA siano stati resi disponibili al pubblico e forniti alla Banca;
 - (ix) ottenere e fornire alla Banca i Modelli A o B (a seconda dei casi) come riportati nella sezione A.1.8 della Descrizione Tecnica, a monte della destinazione a favore di qualsivoglia Schema di somme messe a disposizione della Banca ai sensi del presente Contratto.
 - (d) **Integrità:** adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi e/o a qualsiasi altro funzionario del Prenditore investito di responsabilità in relazione al Programma che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività del Prenditore relativa al Prestito o al Programma.



- (e) **Diritti di verifica dell'integrità:** garantire che tutti i contratti relativi al Programma da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell'Unione europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni:
- (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Banca di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al Programma;
 - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Programma;
 - (iii) il diritto della Banca, relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Programma e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
- (f) invitare la Banca – con congruo preavviso – a partecipare come osservatore alle sessioni delle commissioni e/o dei comitati di sorveglianza riguardanti gli Schemi;
- 6.04C Il Prenditore (con ciò obbligandosi anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile in relazione a ciascun Beneficiario Finale) si impegna a far sì che:
- (a) **Provenienza dei fondi:** ciascun Beneficiario Finale dichiara e garantisce al Prenditore che, secondo la propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi investiti da tale Beneficiario Finale nel Programma sono di origine illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
 - (b) **Conti bancari accettabili:** ciascun Beneficiario Finale si impegna a ricevere qualsiasi erogazione da parte del, e a effettuare qualsiasi pagamento nei confronti del, Prenditore tramite un conto corrente aperto a nome di tale Beneficiario Finale presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituito tale Beneficiario Finale o dove il relativo Schema viene implementato da tale Beneficiario Finale.
- 6.04D Il Prenditore (con ciò obbligandosi anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile in relazione a ciascun Beneficiario Finale) si impegna a:
- (a) qualora la Banca abbia ragionevole motivo di ritenere che vi siano irregolarità nella realizzazione di uno o più Schemi, su richiesta della Banca predisporre una rigorosa procedura di monitoraggio da affidare ad un consulente indipendente, onde assicurare la corretta gestione dei fondi. Ove le irregolarità siano confermate, il Prenditore dovrà procedere a riallocare la relativa porzione del Credito o del Prestito, a seconda dei casi, a favore di altri Schemi preventivamente concordati con la Banca, fermo restando che i relativi costi rimarranno a carico del Prenditore;
 - (b) assicurare che il medesimo Schema non benefici di altri finanziamenti (in qualsiasi forma effettuati) concessi dalla Banca;
 - (c) non utilizzare alcun importo erogato dalla Banca per acquisire qualsivoglia strumento finanziario senza il preventivo consenso della Banca;
 - (d) trasmettere alla Banca, entro il 30 giugno di ogni anno fino alla Data di Scadenza, un riepilogo e una valutazione a medio termine degli Schemi finanziati nell'ambito del Programma;
 - (e) fare quanto possibile, in base alla migliore diligenza, affinché, con riferimento agli Schemi relativi a infrastrutture stradali, siano effettuati controlli della sicurezza stradale in conformità ai principi dettati dalla Direttiva Sicurezza Stradale, e che le relative relazioni di controllo siano trasmesse alla Banca unitamente a un rapporto del Beneficiario Finale che indichi quali tra le misure suggerite nella relazione di controllo non siano state implementate, e le motivazioni di tale mancata implementazione;



- (f) far sì che (i) ciascun Beneficiario Finale adotti, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun componente dei propri organi ovvero altro soggetto riconducibile a tale Beneficiario Finale investito di responsabilità in relazione al Programma che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da ogni attività del Beneficiario Finale relativa alle somme erogate dalla Banca; e (ii) il Prenditore e la Banca siano sollecitamente informati in ordine a ciascuna misura adottata ai sensi del precedente punto (i) del presente paragrafo (f);
- (g) garantire che tutti i contratti relativi al Programma da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell'Unione europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni:
- (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Banca di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al Programma;
 - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Programma;
 - (iii) il diritto della Banca, relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Programma e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
- (h) custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Programma;
- (i) far sì che gli acquisti di attrezzature, gli appalti di servizi e gli appalti di lavori relativi al Programma siano effettuati (a) conformemente al diritto dell'Unione europea in generale e, in particolare, alle Direttive dell'Unione europea rilevanti in materia, nella misura in cui esse siano applicabili al Programma; e (b) qualora tali Direttive dell'Unione europea non siano applicabili, secondo procedure di appalto che rispettino, in maniera soddisfacente per la Banca, criteri di economicità ed efficienza e, in caso di contratti pubblici, i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione in base alla nazionalità;
- (j) comunicare prontamente alla Banca:
- (i) ogni sospensione o cancellazione di Schemi Allocati;
 - (ii) ogni sospensione di pagamenti ovvero l'inizio di qualsiasi procedura di infrazione da parte della Commissione europea in relazione alla realizzazione di Schemi ricompresi nel Programma ovvero alle relative previsioni di legge e/o regolamento e in ogni caso entro; tale comunicazione dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data in cui il Prenditore venga a conoscenza di una tale azione da parte della Commissione europea;
 - (iii) l'esito della procedura di designazione (ai sensi dell'Articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) e ogni successiva modifica;
 - (iv) l'esito della "performance review" ai sensi dell'Articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - (v) qualsiasi relazione predisposta dall'"Autorità di Audit", dalla Commissione europea e/o dalla Corte dei Conti europea;
 - (vi) qualsiasi irregolarità relativa all'affidamento di appalti nel corso dell'implementazione del Programma che determini (o possa determinare) una correzione finanziaria;
 - (vii) il soddisfacimento delle condizionalità *ex-ante* richieste dall'Unione europea relative agli Schemi nell'ambito dei rispettivi settori.



6.05 Unità di Implementazione del Programma

Il Prenditore dovrà comunicare prontamente alla Banca qualsiasi modifica della composizione e delle attuali competenze e responsabilità dell'Unità di Implementazione del Programma in relazione al coordinamento del Programma, nonché qualsiasi variazione dei riferimenti della persona responsabile rispetto a quelli comunicati alla Banca ai sensi dell'Articolo 1.04A (e).

B. Impegni generali**6.06 Obblighi di legge**

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili (e verificare il rispetto, sotto tutti i profili, da parte dei Beneficiari Finali) di tutte le leggi e i regolamenti applicabili al Prenditore, ai Beneficiari Finali e/o agli Schemi inclusi nel Programma, ivi inclusa (a titolo meramente esemplificativo) ogni normativa dell'Unione europea in materia di ambiente, sicurezza stradale, aiuti di Stato e appalti.

6.07 Diminuzione del patrimonio

Qualora il Prenditore intenda trasferire, alienare e/o comunque cedere, direttamente od indirettamente, in una o più operazioni correlate o meno tra loro e non rientranti nell'esercizio della normale operatività, in parte o in tutto, attività o beni del Prenditore che comportino una diminuzione sostanziale del patrimonio dello stesso Prenditore (di seguito "Cessione") informerà preventivamente per iscritto la Banca.

Qualora i proventi della Cessione non vengano utilizzati dal Prenditore (i) per pagamenti in conto capitale o interessi in relazione ad operazioni di indebitamento in essere ovvero (ii) per il finanziamento di investimenti aventi un valore sostanzialmente equivalente ai beni o alle attività oggetto della Cessione, la Banca si riserva di procedere ad una verifica *ad hoc* per valutare le conseguenze della Cessione sulle ragioni di credito della Banca. A seguito di detta verifica, la Banca potrà richiedere, e il Prenditore dovrà fornire alla Banca garanzie o privilegi compatibili con l'ordinamento, considerati a ragionevole giudizio della Banca, adeguati a tutelare le proprie ragioni di credito alla luce della diminuzione patrimoniale derivante dalla Cessione.

6.08 Dichiarazioni e garanzie generali

Il Prenditore dichiara e garantisce alla Banca che:

- (a) è un Ente pubblico territoriale di diritto italiano e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
- (b) ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni atto dei propri organi amministrativi o altro necessario per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto è stato effettuato;
- (c) le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono giuridicamente valide, vincolanti ed efficaci;
- (d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
 - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge, statuto, disposizione o regolamento applicabile, o con qualsiasi sentenza, decreto e/o autorizzazione a cui esso sia soggetto;
 - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per esso, la cui violazione possa ragionevolmente comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto;



- (iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione del suo statuto o dei regolamenti di organizzazione applicabili al Prenditore;
- (e) l'ultimo bilancio e l'ultimo rendiconto generale annuale del Prenditore approvati con legge regionale sono stati predisposti in conformità alle norme regionali e nazionali applicabili. Il rendiconto generale approvato rappresenta correttamente la gestione finanziaria del Prenditore nell'anno di riferimento;
- (f) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole dal 16 febbraio 2016;
- (g) nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del presente Contratto, costituirebbe: (a) un Evento Determinante ovvero (b) un Evento di Rimborso Anticipato ovvero (c) un Evento di Perdita di Rating, si è verificato né permance in essere (fatta eccezione per i casi un cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza);
- (h) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività sia stata minacciata o sia pendente nei confronti dello stesso dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale laddove tale contenzioso o procedimento (i) riguardi alcuno degli Schemi ricompresi nel Programma, ovvero (ii) qualora non riguardi Schemi ricompresi nel Programma, abbia comportato ovvero, ove si concluda o risolva negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei suoi confronti un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto;
- (i) ciascuna delle obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si colloca almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate ai sensi di ogni sua posizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale; e
- (j) è adempiente rispetto a tutti gli impegni di cui al presente Articolo 6 e, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso (avendo svolto debita e accurata indagine) nessuna Controversia Ambientale è stata presentata o preannunciata, in relazione a qualsivoglia Schema ricompreso nel Programma) contro di esso e/o contro qualsivoglia Beneficiario Finale, che non sia stata precedentemente comunicata alla Banca;
- (k) il Prenditore non ha concordato con alcun'altro dei suoi creditori disposizioni in materia di perdita di rating (c.d. "Loss of Rating") più stringenti rispetto a quelli previsti nel presente Contratto;
- (l) il Prenditore risulta adempiente al patto di stabilità interno dell'anno immediatamente precedente;
- (m) il Prenditore è adempiente a tutte le disposizioni ad esso applicabili per il ricorso all'indebitamento, assunzione di mutui, aperture di credito ed attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento ivi incluse (a titolo meramente esemplificativo) le disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.; e
- (n) sulla base della propria miglior conoscenza, nessuno dei fondi investiti nel Programma ha origine illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche.

Fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto (f) che precede, le dichiarazioni e garanzie sopra elencate avranno efficacia anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, e si considereranno espressamente ripetute alla data di ciascuna Richiesta di Erogazione, a ciascuna Data di Erogazione e a ciascuna Data di Pagamento.



ARTICOLO 7**Garanzie**

Gli impegni del presente Articolo 7 restano in vigore a partire dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e finché qualsiasi importo ai sensi del presente Contratto è dovuto o il Credito è in essere.

7.01 Iscrizione nel bilancio e Mandato di Pagamento

- A. A garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione, il Prenditore si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione, alle scadenze previste.
- B. In relazione a tale garanzia, il Prenditore stesso si impegna a vincolare specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme dovute alla Banca stessa a valere sul presente Contratto e sui conseguenti Atti di Erogazione, ed all'uopo a dare mandato irrevocabile al proprio istituto tesoriere pro tempore di pagare le rate di ammortamento, conseguenti agli Atti di Erogazione, per tutta la durata del Prestito, alle relative scadenze, anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento, autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate iscritte nel Titolo I del bilancio regionale, con precedenza su ogni altro pagamento (il "**Mandato di Pagamento**").
- C. Il Prenditore inoltre farà sì che il costituito istituto tesoriere prenda atto delle pattuizioni dell'Atto di Erogazione e delle disposizioni contenute nel Mandato di Pagamento ed assuma, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono. Il Mandato di Pagamento irrevocabile rimarrà fermo e valido anche nei confronti di qualsiasi successore che potrà essere nominato dal tesoriere della Regione Puglia a cui ciascun Mandato di Pagamento dovrà essere comunicato dal tesoriere uscente.
- D. Il Prenditore si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo 7.01.

7.02 Negative pledge

Fintantoché una parte del Prestito resta non ancora rimborsata, il Prenditore non costituirà né permetterà che sussista alcun Gravame gravante su, o riferito a, uno qualsiasi dei suoi beni, rendite, attività e impegni presenti o futuri, senza il previo consenso scritto della Banca.

7.03 Pari passu

Il Prenditore farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate, ai sensi di ogni sua esposizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale.



ARTICOLO 8**Informazioni e visite****8.01 Informazioni concernenti il Programma**

Il Prenditore (con ciò obbligandosi anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile in relazione a ciascun Beneficiario Finale):

- (a) fornirà (o farà sì che siano fornite alla Banca):
- (i) le informazioni previste dalla Descrizione Tecnica e dal presente Contratto secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, ivi indicati o altrimenti concordati di volta in volta dalle parti del presente Contratto;
 - (ii) ogni informazione relativa agli Schemi oggetto di una Richiesta di Allocazione che la banca potrà ragionevolmente richiedere, entro tempistiche ragionevoli; e
 - (iii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale degli Schemi ricompresi nel Programma, che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere, entro tempistiche ragionevoli;

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla Banca nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato dalla Banca per iscritto, la Banca potrà rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

- (b) non appena ne venga a conoscenza o sia informato dal relativo Beneficiario Finale, informerà prontamente la Banca di (i) qualsiasi accusa fondata, denuncia presentata o informazione relativa ad Illeciti Penali connessi ai fondi messi a disposizione del Programma, e (ii) della provenienza illecita dei fondi relativi a qualsivoglia Schema del Programma, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
- (c) informerà prontamente la Banca di qualsiasi fatto o evento di cui abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Programma.

8.02 Informazioni concernenti il Prenditore e i Beneficiari Finali

Il Prenditore:

- (a) consegnerà alla Banca:
- (i) ogni anno, (I) la proposta di rendiconto generale, non appena approvata dalla Giunta regionale e trasmessa alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica; e (II) non appena approvati, il proprio rendiconto generale e bilancio di previsione e pluriennale; e
 - (ii) di volta in volta, le ulteriori informazioni sulla situazione generale finanziaria che la Banca possa ragionevolmente richiedere;
- (b) informerà immediatamente la Banca qualora si verifichi un fatto od una circostanza tale da obbligare il Prenditore a procedere al rimborso anticipato di qualsiasi altro impegno finanziario o di fondi UE ovvero qualora venga richiesto al Prenditore di procedere effettivamente ad un tale rimborso;
- (c) porterà sollecitamente a conoscenza della Banca ogni modificazione sostanziale del proprio statuto, ovvero delle norme legislative e regolamentari che riguardano il Prenditore;
- (d) informerà prontamente la Banca di ogni Evento Determinante che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto;



- (e) informerà prontamente la Banca di ogni evento o decisione che costituisca o possa determinare qualsiasi Evento di Rimborso Anticipato;
- (f) informerà prontamente la Banca di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
- (g) informerà prontamente la Banca dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità (i) di qualsiasi membro della Giunta regionale e/o del Consiglio regionale del Prenditore: e/o (ii) di qualsiasi altro funzionario del Prenditore investito di responsabilità in relazione al Programma; e/o (iii) di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e/o *manager* di ciascun Beneficiario Finale;
- (h) informerà immediatamente la Banca di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione rilevante, svolti da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analoga pubblica autorità che sia in corso, imminente o pendente, in connessione ad Illeciti Penali relativi al Prestito e/o agli Schemi, nei confronti (i) del Prenditore ovvero di qualsiasi membro della Giunta regionale e/o del Consiglio regionale del Prenditore ovvero di qualsiasi altro funzionario del Prenditore investito di responsabilità in relazione al Programma; ovvero (ii) di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e/o *manager* di ciascun Beneficiario Finale;
- (i) informerà immediatamente la Banca di ciascuna misura adottata dal Prenditore ai sensi dell'Articolo 6.04B(d) del presente Contratto;
- (j) informerà immediatamente la Banca di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente e che, ove si risolva negativamente, potrebbe comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.

8.03 Visite da parte della Banca

Il Prenditore consentirà (e farà sì che ciascun Beneficiario Finale consenta) alle persone designate dalla Banca, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti dell'Unione europea, se così richiesto dalle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea:

- (a) di visitare i siti, le installazioni e i lavori riguardanti il Programma;
- (b) di intervistare rappresentanti del Prenditore e/o di ciascun Beneficiario Finale e di non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nella, o interessata dalla, realizzazione del Programma;
- (c) di analizzare i libri e la documentazione del Prenditore e di ciascun Beneficiario Finale relativi al Programma e/o al Prestito e di estrarre copia di tali documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Prenditore fornirà alla Banca, o garantirà che le venga fornita, tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Articolo.

Il Prenditore riconosce che la Banca possa essere obbligata a comunicare tali informazioni relative al Prenditore e/o a ciascun Beneficiario Finale e/o al Programma a qualsiasi istituzione o ente dell'Unione europea competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea.



ARTICOLO 9**Oneri e spese****9.01 Tasse, oneri e commissioni**

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n.1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n.437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600.

Il Prenditore è tenuto a pagare ovvero a rimborsare alla Banca ogni e qualsiasi Tassa, onere, commissione e altra imposizione di qualsiasi natura, compresa l'imposta di bollo e le spese di registrazione, che siano eventualmente richieste in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto e di tutti i documenti ad esso inerenti e conseguenti nonché in relazione alla costituzione, conclusione, registrazione o esecuzione, per quanto applicabili, di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

Il Prenditore è tenuto ad effettuare il pagamento di capitale, interessi, indennizzi e altri importi dovuti ai sensi del Contratto senza alcuna ritenuta fiscale o altra imposizione fiscale di tipo nazionale o locale. Ad eccezione di quanto sopra, nell'ipotesi in cui una ritenuta fiscale sia da effettuarsi obbligatoriamente ad opera del Prenditore, l'importo del pagamento dovuto da quest'ultimo alla Banca sarà maggiorato di un importo, di modo che, dopo aver applicato la ritenuta fiscale, quanto dovrà essere pagato risulti uguale al pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato nell'ipotesi in cui nessuna ritenuta fiscale fosse stata richiesta.

9.02 Altri oneri

Sono a carico del Prenditore tutti gli oneri e le spese, compresi gli onorari professionali, le spese bancarie o le spese di cambio dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione, escussione e risoluzione del presente Contratto o di ogni documento inerente, nonché di ogni modifica, supplemento o rinuncia relativi al presente Contratto e a ogni documento inerente, e in relazione alla modifica, alla costituzione, alla gestione, all'escussione e alla realizzazione di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

9.03 Costi addizionali, indennizzi e compensazione

- (a) Il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo di qualsiasi somma o spesa che sia stata o che verrà sostenuta dalla Banca in conseguenza dell'introduzione o eventuale modifica (o cambiamento nella relativa interpretazione o applicazione) di qualsiasi legge o normativa regolamentare o del rispetto di qualsiasi legge o normativa regolamentare intervenuta dopo la conclusione del presente Contratto, ai sensi o in conseguenza della quale: (i) la Banca sia tenuta a sostenere costi addizionali per il finanziamento o per eseguire le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o (ii) qualsiasi somma dovuta alla Banca ai sensi del presente Contratto o il rendimento reale risultante dalla concessione del Credito o del Prestito da parte della Banca al Prenditore risulti ridotto o eliminato.
- (b) Senza alcun pregiudizio per qualsiasi altro diritto della Banca derivante dal presente Contratto o da qualsiasi legge applicabile, il Prenditore sarà tenuto ad indennizzare e manlevare la Banca da e contro qualsiasi perdita subita come conseguenza di un pagamento, anche parziale, che avvenga secondo modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Contratto.



- (c) La Banca avrà facoltà, ma non l'obbligo, di compensare qualsiasi proprio credito scaduto ed esigibile nei confronti del Prenditore ai sensi del presente Contratto (nella misura in cui la Banca sia il creditore effettivo di tale credito) con qualsiasi propria obbligazione (scaduta o non) nei confronti del Prenditore, indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla filiale cui fa capo l'obbligazione o dalla valuta di ciascuna obbligazione. Qualora le obbligazioni siano espresse in valuta diversa, la Banca potrà convertire ciascuna obbligazione, ai fini di tale compensazione, al tasso di cambio di mercato applicato nel corso della sua attività ordinaria. Nel caso in cui una delle obbligazioni non sia liquida o pienamente determinata, la Banca potrà effettuare la compensazione per l'importo che essa ritenga in buona fede l'importo di detta obbligazione.

ARTICOLO 10

Eventi Determinanti

10.01 Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a partire dal momento in cui la Banca dichiara al Prenditore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.04, in caso di mancato pagamento da parte del Prenditore, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che, nel caso in cui il mancato pagamento sia causato da un errore amministrativo o tecnico o da un Evento di Disfunzione, il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto.

10.02 Diffida ad adempiere

La Banca ha comunque la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.04, previa diffida ad adempiere al Prenditore con indicazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi, nel caso di mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi inadempimento ad uno degli obblighi del Prenditore di cui agli Articoli 6, 7 e 8 del presente Contratto dovrà ritenersi di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del presente Contratto stesso ai sensi del presente paragrafo.

10.03 Recesso

Ciascuna delle seguenti circostanze costituirà giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte della Banca ai sensi dell'articolo 1845 del Codice Civile:

- A. (i) qualsiasi informazione o documento forniti alla Banca da parte di o per conto del Prenditore in esecuzione del presente Contratto siano o si rivelino essere inesatti, incompleti o fuorvianti in qualsiasi aspetto sostanziale; ovvero (ii) qualsiasi dichiarazione o garanzia resa ai sensi dell'Articolo 6.08 del presente Contratto, incluso il caso in cui tale dichiarazione si deve intendere come ripetuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 6.08, sia o si riveli essere inesatta, incompleta o fuorviante in qualsiasi aspetto sostanziale;
- B. mancato pagamento da parte del Prenditore di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria alla relativa scadenza ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile;



- C. in seguito ad un inadempimento del Prenditore alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, diversa dal Prestito (comunque tale circostanza sia denominata e/o giuridicamente classificata ai sensi di tale operazione e del diritto ad essa applicabile, e.g. "event of default", caso di risoluzione o di recesso ovvero decadenza dal beneficio del termine):
- (i) il Prenditore diviene obbligato a rimborsare anticipatamente, o comunque ad estinguere o pagare prima della relativa scadenza il debito in essere ai sensi di tale altra operazione di credito o operazione finanziaria, decadendo pertanto dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (ii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore, ai sensi di un'altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, è legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (iii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore, ai sensi di una altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, diventerà legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine, al termine di un eventuale applicabile periodo contrattuale di rimedio o di grazia; ovvero
 - (iv) gli obblighi della relativa controparte, di erogare credito o di altra natura, o per tale finanziamento o altra operazione finanziaria, sono risolti o sospesi;
- D. il Prenditore: (i) non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o comunque deve ritenersi insolvente; ovvero (ii) dichiara unilateralmente l'intenzione di voler interrompere, o comunque interrompe, il servizio dei propri debiti; ovvero (iii) intraprende qualsiasi azione rivolta alla conclusione con i propri creditori di un accordo di ristrutturazione, riscadenziamento e/o moratoria;
- E. (i) viene compiuta qualunque azione, da parte del Prenditore o di un terzo (inclusi gli organi dello Stato), volta alla messa in stato di liquidazione del Prenditore ovvero (ii) il Prenditore è dichiarato insolvente;
- F. viene deliberata la sospensione dei pagamenti da parte del Prenditore ovvero viene dichiarato lo stato di dissesto del Prenditore;
- G. viene nominato un commissario, un amministratore giudiziale, un curatore, un custode o una figura analoga dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente con riferimento al Prenditore ovvero a tutto o una parte rilevante dei beni del Prenditore ovvero di qualsiasi bene facente parte di uno Schema del Programma;
- H. il Prenditore è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro finanziamento concesso dalla Banca o ad un'altra operazione finanziaria in essere con la Banca;
- I. il Prenditore è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro prestito finanziato mediante risorse della Banca o dell'Unione europea;
- J. un pignoramento o altra azione esecutiva, o sequestro di qualsiasi natura, o analoga misura giudiziaria, è iniziato o disposto in relazione a qualsiasi bene afferente a Schemi ricompresi nel Programma e non è revocato o comunque dichiarato privo di effetto entro 90 (novanta) giorni;
- K. si produce un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla condizione del Prenditore alla data della sottoscrizione del presente Contratto;
- L. (i) è o diviene illegale per il Prenditore adempiere ad uno dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto o di altri documenti contrattuali relativi al finanziamento di cui al presente Contratto; ovvero (ii) il presente Contratto o altri documenti contrattuali relativi al finanziamento di cui al presente Contratto viene dichiarato nullo o inefficace o viene annullato in tutto o in parte; ovvero (iii) il Prenditore sostiene nei confronti della Banca, o eccepisce alla Banca, l'invalidità del presente Contratto in tutto o in parte, in sede giudiziale o extra giudiziale;



- M. un fatto relativo al Prenditore o al Programma menzionato nelle Premesse muta sostanzialmente rispetto a quanto ivi indicato in modo tale da costituire un pregiudizio per gli interessi della Banca in quanto creditore del Prenditore, e non è ripristinato in ogni aspetto sostanziale entro un periodo di tempo ragionevole specificato in una comunicazione inviata dalla Banca al Prenditore.

10.04 Effetti della risoluzione del Contratto e del recesso da parte della Banca

In conseguenza della risoluzione del presente Contratto ovvero del recesso da parte della Banca ai sensi degli Articoli 10.01, 10.02 o 10.03 che precedono:

- (a) la Banca non effettuerà ulteriori erogazioni del Credito (ovvero effettuerà residue Erogazioni solamente sino all'ammontare del Credito che non è stato oggetto di risoluzione o recesso); e
- (b) il Prenditore decadrà dal beneficio del termine e, pertanto, sarà tenuto al pagamento, alla data indicata dalla Banca e secondo quanto da essa richiesto, di una quota ovvero dell'intero debito residuo per capitale quale risulterà erogato ed in essere al giorno della risoluzione ovvero del recesso, nonché degli interessi, ivi incluse le indennità previste all'Articolo 10.06, spese e commissioni, ed ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in forza del presente Contratto, nel conto o nei conti bancari che la Banca indicherà al Prenditore.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie costituite in favore della Banca dal Prenditore e/o da terzi, nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, la quale potrà agire nei confronti del Prenditore e/o dei terzi in genere nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportuni.

10.05 Altri diritti a norma di legge

Le disposizioni di cui agli Articoli 10.01, 10.02 e 10.03 che precedono non limitano in alcun modo i diritti o la facoltà della Banca di avvalersi di alcun altro rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione al presente Contratto ed al fine di ottenere il rimborso anticipato del Prestito.

10.06 Indennizzo

10.06A Tranche a Tasso Fisso

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 in riferimento a una Tranche a Tasso Fisso, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente all'Indennizzo di Rimborso Anticipato sull'importo in linea capitale scaduto ed esigibile da rimborsarsi anticipatamente. L'Indennizzo di Rimborso Anticipato maturerà a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto, come specificato nella comunicazione di richiesta della Banca, e sarà calcolato sul presupposto che il rimborso anticipato sia effettuato alla data così indicata.

10.06B Tranche a Tasso Variabile

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 in riferimento a una Tranche a Tasso Variabile, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente a una somma pari al valore attuale dello 0,15% (quindici punti base) annuale calcolato e maturato sull'importo dovuto da rimborsare anticipatamente nella stessa maniera in cui sarebbero stati calcolati e maturati gli interessi, se tale importo fosse rimasto dovuto secondo il piano di ammortamento originale della Tranche, fino alla Data di Scadenza.

Il valore sarà calcolato a un tasso di sconto uguale al Tasso di Reimpiego applicato per ogni relativa Data di Pagamento.

10.06C Generale

Gli importi dovuti dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 10.06 dovranno essere corrisposti alla data del rimborso anticipato specificata nella richiesta della Banca.



10.07 Assenza di rinunce

Il mancato o ritardato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsivoglia suo diritto o azione ai sensi del presente Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto o azione. I diritti e le azioni attribuiti dal presente Contratto sono cumulativi e non pregiudicano gli ulteriori diritti e azioni conferiti dalla legge.

ARTICOLO 11**Legge e giurisdizione, miscellanea****11.01 Legge applicabile**

Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.

11.02 Foro competente

- (a) Il Foro di Roma ha competenza esclusiva a decidere ogni controversia (una "Controversia") derivante dal presente Contratto o ad esso connessa (ivi incluse le controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Contratto o alle conseguenze della sua nullità) o ad eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Contratto o ad essi correlati. Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia, Via Sardegna 38, 00187 Roma.
- (b) Le Parti concordano che il Foro di Roma è la più appropriata e opportuna autorità giudiziaria per decidere Controversie che dovessero insorgere tra di loro e, pertanto, le Parti rinunciano a sollevare, in qualsiasi sede, alcuna eccezione in merito.
- (c) Il presente Articolo 11.02 è nell'esclusivo interesse della Banca. Di conseguenza, nonostante quanto previsto all'Articolo 11.02(a), il presente Articolo 11.02 non impedisce alla Banca di intraprendere azioni relative ad una Controversia (ivi incluse controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Contratto o eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Contratto o ad essi correlati) innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria avente giurisdizione. Nei limiti consentiti dalla legge, la Banca può intraprendere contemporaneamente più procedimenti in più giurisdizioni.

11.03 Luogo di adempimento delle obbligazioni

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con la Banca, il luogo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede della Banca.

11.04 Prova degli importi dovuti

In caso di eventuali azioni legali scaturenti dal presente Contratto, i certificati della Banca che indichino gli importi o i tassi ad essa dovuti ai sensi del Contratto faranno fede nei rapporti tra le Parti, salvo errore manifesto.

11.05 Intero contratto

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra la Banca ed il Prenditore in relazione alla messa a disposizione del Credito qui previsto, e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo, esplicito e implicito, relativo al medesimo tema.



11.06 Invalidità

Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto fosse o diventasse illegittima, invalida o non azionabile sotto qualsiasi profilo, in base alla legge di qualsiasi giurisdizione, tale illegalità, invalidità, non azionabilità o inefficacia non inficerà:

- (a) la legalità, validità o azionabilità, in quella giurisdizione, di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto sotto qualsiasi altro profilo in quella giurisdizione;
- (b) la legalità, validità o azionabilità, in altre giurisdizioni, di quella ovvero di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto in base alle leggi di tali altre giurisdizioni.

11.07 Modifiche

Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti.

11.08 Forma del Contratto

Il Prenditore si impegna a registrare il presente Contratto presso la competente Agenzia delle Entrate, secondo le previsioni di legge, ed a inviare immediatamente alla Banca, una volta esperite le relative formalità, un esemplare originale del presente Contratto munito degli estremi di registrazione.

11.09 Cessioni e trasferimenti

Il Prenditore non potrà cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti o obbligazioni derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto della Banca.

La Banca potrà cedere ovvero trasferire a terzi, in tutto o in parte, i suoi diritti o le obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

11.10 Comunicazione ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n.196

La Banca comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione di finanziamento ai sensi dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009 n.196, legge di contabilità e finanza pubblica, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 aprile 2011 n.39. Tale comunicazione avrà luogo in via telematica entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula.

ARTICOLO 12**Clausole finali****12.01 Comunicazioni**

Le notifiche e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente Contratto e indirizzate all'una o all'altra Parte del presente Contratto saranno effettuate all'indirizzo o al numero di fax sotto specificato, o a un altro numero di fax o indirizzo che la Parte abbia precedentemente notificato all'altra per iscritto:



Per la Banca All'attenzione di: OPS/MA/1-PUB SEC (IT, MT)&RG OP
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
In caso di lite, al domicilio indicato al precedente Articolo 11.02 (a).
Fax: +39 0642873438

Per il Prenditore All'attenzione di: Autorità di Gestione POR Puglia FESR
FSE 2014-2020
Lungomare Nazario Sauro, 33
I-70100 Bari
Fax n.: +39 080 5403403

12.02 Forma delle comunicazioni

Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto.

Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o fax. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra Parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricezione della trasmissione nel caso di un fax.

Altre notifiche e comunicazioni possono essere effettuate tramite consegna a mano, lettera raccomandata o fax o, nei limiti concordati dalle Parti tramite accordo scritto, via e-mail o tramite altra comunicazione elettronica.

Senza pregiudicare la validità di un'altra notifica consegnata via fax conformemente ai precedenti paragrafi, una copia di ogni notifica consegnata via fax sarà anche inviata per lettera alla stessa Parte, al più tardi nel giorno lavorativo successivo.

Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

12.03 Premesse e Allegati

Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Contratto:

Allegato A	Descrizione Tecnica
Allegato B	Modello di Richiesta di Erogazione
Allegato C	Definizione di EURIBOR
Allegato D	Modello di certificato ai sensi dell'Articolo 1.04B
Allegato E	Modello di Atto di Erogazione

12.04 Negoziazione del Contratto e trattativa individuale

Il Prenditore dichiara:

- che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica ed esplicita negoziazione tra le Parti;
- che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto;



- (c) che lo stesso non viene concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari; e
- (d) di aver ricevuto dalla Banca in tempo utile la bozza completa e definitiva del presente Contratto prima della data di sottoscrizione dello stesso, e di aver di conseguenza verificato che tale bozza corrisponde pienamente a quanto concordato tra il Prenditore e la Banca.

Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che al presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Roma, 12 maggio 2016

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Il Vicepresidente

Dario SCANNAPIECO

REGIONE PUGLIA

Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione

Dr. Angelosante ALBANESE

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro

Prof. Ing. Domenico LAFORGIA

IL CONTRATTO È ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231,
ARTICOLO 2 (IN GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 5 DICEMBRE 1961).



Allegato A

Descrizione Tecnica**A.1. DESCRIZIONE TECNICA****A.1.1. Finalità, ubicazione**

L'operazione, un prestito per un programma strutturale plurisettoriale, favorirà l'attuazione dell'accordo di Partenariato con l'Italia (AP) e del programma operativo regionale per la Puglia nel periodo 2014-2020 (Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020). Gli interventi finanziati dalla Banca si concentreranno sugli obiettivi seguenti: R&S, le TIC, il sostegno alle PMI, l'energia sostenibile, il cambiamento climatico, l'ambiente e la tutela della natura, le infrastrutture di trasporto, il miglioramento della formazione e l'accesso all'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e lo sviluppo urbano sostenibile.

A.1.2 Descrizione

Il programma operativo regionale (P.O.R) Puglia 2014-2020 è cofinanziato dal FESR e dal FSE. Il P.O.R. è strutturato in 13 diversi assi prioritari:

Assi
I (RSI)
II (TIC)
III (Competitività, PMI)
IV (Economia a basse emissioni di carbonio)
V (Adattamento ai cambiamenti climatici)
VI (Ambiente e uso efficiente delle risorse, compresi i rifiuti)
VII (Trasporti sostenibili, mobilità regionale)
VIII (Mobilità del lavoro, integrazione del mercato del lavoro)
IX (Inclusione sociale, infrastrutture) I
X (Istruzione, addestramento/formazione professionale)
XI (Capacità istituzionale)
XII (Azioni urbane)
XIII (Assistenza tecnica)

A.1.3 Calendario

La realizzazione del progetto avverrà tra il 2014 e il 2023. Il calendario tiene conto del Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC).

A.1.4 Disposizioni generali

Ammissibilità: Di norma la Banca alloca i propri fondi solo a schemi ammissibili che sono economicamente, tecnicamente e finanziariamente giustificati e compatibili con l'ambiente. Tutti gli schemi devono essere conformi alle normative dell'UE riguardanti ambiente, appalti e aiuti di Stato, nonché rispettare i principi e le norme contenuti nella dichiarazione della Banca in materia sociale e ambientale¹.

Il prestito della BEI non supererà il 50 % dei costi totali di investimento del progetto e il 100 % dei costi di investimento ammissibili (ammissibilità della BEI).

¹ http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf



L'ammissibilità al finanziamento della BEI sarà controllata dalla Banca in fase di allocazione rispetto all'elenco di cui sopra e ai criteri standard di ammissibilità seguiti dalla Banca.

La Banca si riserva il diritto di riesaminare le procedure di allocazione conformemente all'evoluzione del progetto.

Esclusioni generali. I costi seguenti non sono ammissibili al finanziamento della Banca: IVA e altre tasse e accise, acquisto di terreni, acquisto di beni immobili, costi di manutenzione, riparazioni e altri costi di esercizio, acquisto di beni di seconda mano, interessi durante la fase di costruzione, acquisto di licenze per l'uso di risorse pubbliche non generate (ad esempio licenze nel settore delle telecomunicazioni), brevetti, marchi e marchi commerciali. Sono altresì escluse le transazioni puramente finanziarie.

Settori esclusi:

- Produzione e distribuzione di armi e munizioni, sistemi d'arma e militari
- Fabbricazione e distribuzione di prodotti di tabacco o alcolici
- Trattamento di rifiuti tossici
- Attività di gioco d'azzardo e scommesse
- Strutture detentive quali prigioni, stazioni di polizia, scuole con funzioni di custodia
- Settori e attività a forte connotazione etica ritenuti comportare un significativo rischio di reputazione.

Sviluppo urbano e di pianificazione territoriale

Tutti gli schemi situati in una zona specifica dovranno adeguarsi ad una logica di pianificazione integrata (comunale, regionale), avere costi ragionevoli ed essere autonomi (non limitarsi a costituire una componente di un progetto più ampio), ma essere complementari all'azione territoriale globale.

A.1.5 Procedure di allocazione

I fondi della Banca saranno assegnati ai progetti cofinanziati con i fondi dell'UE nell'ambito del Programma Operativo Regionale con procedure modulate in base alle dimensioni dello schema e in conformità con le procedure di prestito quadro:

- a) Gli schemi ammissibili con un costo di investimento inferiore a 25 milioni di EUR sono selezionati dal Promotore. Le scelte sono soggette a conferma di ammissibilità ex post da parte dei servizi della Banca. Il Promotore deve presentare una richiesta di allocazione nella forma stabilita dalla Banca (come definito al punto A.1.6.2).
- b) Gli schemi ammissibili con un costo compreso tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR sono presentati ex ante alla Banca per approvazione prima del finanziamento, utilizzando un modello come definito al punto A.1.7 oppure presentando uno studio di fattibilità. La Banca si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni; se ritenuto necessario, sarà effettuata una valutazione parziale o approfondita dello schema.
- c) Gli schemi ammissibili con un costo superiore a 50 milioni di EUR (poco probabili) devono essere trattati, in linea di massima, come prestiti separati e in quanto tali devono essere sottoposti a istruttoria separata dai servizi della Banca. Gli schemi sono soggetti ad approvazione prima dell'erogazione dei fondi della Banca al promotore. Il promotore deve fornire alla Banca la documentazione richiesta, a proprie discrezione, come individualmente indicato dalla Banca al promotore.
- d) Gli schemi di produzione di biocombustibili, indipendentemente dalle loro dimensioni, debbono essere sottoposti alla Banca per un'approvazione ex ante.
- e) Unitamente ad una richiesta di allocazione, il Promotore è tenuto a fornire la seguente documentazione a supporto della conformità ambientale degli schemi interessati:
 - per gli schemi che richiedono una VIA, sia la sintesi non tecnica della VIA oppure un link a una versione pubblica della sintesi non tecnica della VIA, unitamente a una



copia del pertinente nullaosta che comprova l'avvenuta consultazione pubblica e la presa in considerazione dei risultati. Il promotore non deve richiedere alla BEI l'allocazione riguardo a schemi che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria senza il previo ottenimento del nullaosta da parte delle autorità competenti.

- Per gli schemi oggetto di valutazione, ma privi di effetti significativi, potenziali o probabili su un sito di conservazione (Natura 2000 o di altro tipo), il promotore è tenuto a presentare una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che gli schemi sono conformi alle direttive UE Habitat e Uccelli (moduli A di cui all'allegato A.1.8 o equivalente o una dichiarazione semplificata/un elenco degli schemi firmato dall'autorità competente, attestante che nessuno degli schemi ha un impatto significativo su alcun sito protetto). Nel caso di schemi per i quali occorre una valutazione della biodiversità ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, il promotore non deve richiedere un'allocazione alla BEI senza il previo ottenimento del nullaosta da parte dell'autorità competente.
 - Per gli schemi con un impatto significativo, potenziale o probabile su un sito di conservazione, deve essere firmato dall'autorità competente il modulo B di cui all'allegato A.1.8, oppure il suo equivalente. Esso sarà poi presentato alla Banca, assieme al parere della Commissione europea (se richiesto dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva «Habitat»).
- f) il promotore conserva e mantiene aggiornati i documenti pertinenti (compresa la realizzazione di studi in materia ambientale correlati alla VIA, la sintesi non tecnica della VIA e le valutazioni sulla natura/biodiversità, oppure documenti equivalenti che sostengono la conformità alle direttive UE Habitat e Uccelli) da fornire alla Banca su richiesta. Nel caso in cui la BEI richieda tale documentazione, il promotore fornisce prontamente tutti i documenti richiesti.



**A.1.6 Modelli di richiesta di allocazione
Tabella A.1.6.1**

Allocazione n. X
Data gg/mm/aaaa (1)
Denominazione dell'operazione BEI REGIONE PUGLIA COFINANZIAMENTO 2014 - 2020
Numero dell'operazione BEI 2016-0362
Importo in EUR
SINTESI DELLA TABELLA DI ALLOCAZIONE (PER TUTTI GLI SCHEMI INCLUSI NELL'OPERAZIONE DELLA BEI)

Data della richiesta di allocazione BEI gg/mm/aaaa (1)	Importo erogato dalla BEI (EUR)	Importo allocato dalla BEI (EUR)	Allocazione/ Erogato (n %)	Fondi BEI versati ai beneficiari finali (n %)
Esempio:				
Erogazione n. 1 (data ...)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocazione n. 1 (data ... richiesta di allocazione n. ...)		XXXX	XXXX	XXXX
Allocazione n. 2 (data ... richiesta di allocazione n. ...)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Erogazione n. 2 (data ...)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Totale	XXXX	XXXX		

Programma Operativo Regionale Puglia	Totale costi di investimento (migliaia di EUR)	Totale costi amministrativi (migliaia di EUR)	Contributo UE (migliaia di EUR)	Contributo Governo (migliaia di EUR)	Altre risorse (es. Fondi regionali) (migliaia di EUR)	Numero di schemi	Gamma degli schemi minimo massimo (migliaia di euro)
1. PO FSR							
I RSI							
II TIC							
III Competitività, PMI							
IV Economia a basse emissioni di carbonio							
V Adattamento ai cambiamenti climatici							
VI Ambiente e uso efficiente delle risorse, compresi i rifiuti							
VII Trasporti sostenibili, mobilità regionale							
VIII Mobilità del lavoro, integrazione del mercato del lavoro							
IX Inclusione sociale, infrastrutture							
X Istruzione, addestramento/ formazione professionale							
XI Capacità istituzionale							
XII Azioni urbane							
XIII Assistenza tecnica JASMINE							
Totale progetto BEI							
Totale fondi erogati al beneficiario finale							

Responsabile
Firma
Data
Luogo

<nome e cognome>
<Funzione>
<Dipartimento>



Tabella A.1.6.2

ALLEGATO 1
 CSM/FAAA
 Determinazione del Consiglio del
 2014-2020 COMPANIZIO
 2014-2020
 Valore EUR

TABELLA DI ALLOCAZIONE ECONOMICA PER TUTTI GLI SCHEMI INCLUSI NELLE OPERAZIONI ERM - ESPOSIZIONI

N. (colonna 1)	Codice identificativo (colonna 2)	Programma Operativo (colonna 3)	Area prioritaria (colonna 4)	Codice e denominazione dell'operazione (colonna 5)	Codice del campo di attività (colonna 6)	Denominazione del progetto (colonna 7)	Descrizione del progetto (colonna 8)	Licitazione (colonna 9)	Data di inizio e fine (colonna 10)	Data di fine (colonna 11)	Fase di esecuzione (colonna 12)	Data di esecuzione		Costo totale (colonna 15)	Costo totale (colonna 16)	Fonti di finanziamento (EUR)		Conferma ammissibile (colonna 20)	Apporti (colonna 21)	Indicanti		
												Inizio	Fine			Fonti UE (colonna 17)	Costo totale (colonna 18)			Fonti ERM (colonna 19)	MA (colonna 22)	Conferma ammissibile (colonna 23)
11	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Totale																						

Note esplicative:

- 1) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 2) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 3) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 4) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 5) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 6) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 7) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 8) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 9) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 10) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 11) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 12) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 13) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 14) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 15) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 16) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 17) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 18) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 19) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 20) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 21) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 22) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.
- 23) **Finanziamento a garanzia del 100%:** È un caso in cui il costo di finanziamento è inferiore al 100% del costo di finanziamento.



A.1.7 Scheda Progetto per progetti con un costo compreso tra 25 milioni e 50 milioni di EUR

Scheda Progetto	
REGIONE PUGLIA COFINANZIAMENTO 2014 - 2020	
2015-0362	
<u>Nome dello schema:</u> <u>Numero di riferimento dello schema:</u> <u>Organismo esecutivo:</u> <u>Referente:</u> <u>Contatto (e-mail, telefono):</u>	<u>Promotore dello schema:</u> <u>Ubicazione:</u> <u>Settore:</u> <u>Tipo:</u> nuovo progetto/ ampliamento/riqualificazione <u>Data:</u> <u>Firma del promotore:</u>

1. Schema1.1 **Contesto**1.2 **Motivazioni alla base del progetto e obiettivi chiave**1.3 **Descrizione tecnica del progetto, principali dimensioni e capacità**1.4 **Ente/i responsabile/i della progettazione, costruzione e supervisione del progetto**1.5 **Costo di investimento (totale) in EUR**

Ingegneria e supervisione	-
Terreno	-
Opere civili (opere edili)	-
Attrezzature	-
Varie	-
Contingenze tecniche	-
Contingenze sui prezzi (...% aumento all'anno), se applicabile	-
Interessi durante la fase di costruzione	-
Totale	-

1.6 **Calendario delle spese previste (in EUR)**

Anno	2014	2015	2016	+n	Totale
EUR					

1.7 **Vita tecnica / economica prevista (anni)**1.8 **Periodo di attuazione (date: mese, anno)**

- a) Inizio:
b) Fine:



1.9 Autorizzazione necessaria per la realizzazione/esercizio del progetto

Si prega di menzionare le autorità competenti al rilascio delle debite autorizzazioni ed indicare se siano già state ottenute. In caso negativo, indicare la data prevista.

1.10 Posti di lavoro interessati dall'investimento

Posti di lavoro che saranno creati, garantiti o persi come conseguenza del progetto

a) nella fase di costruzione:	
b) a costruzione terminata (esercizio e manutenzione) – garantiti:	

1.11 Indicatori fisici

Si prega di indicare (quantificare) il prodotto/risultato materiale pianificato del progetto.

Denominazione e definizione dell'indicatore	Base (anno)	Valore obiettivo (anno)
a) ...		
b)		
c)		

1.12 Appalti

Tipologia e dettagli della(e) gara(e)

1.13 Impatti ambientali

- a) Illustrare brevemente gli effetti causati sull'ambiente dal progetto.
- b) Il progetto comporta particolari rischi o vantaggi ambientali?
- c) Conformità ai requisiti ambientali (locali, nazionali, europei) e descrizione sommaria dei provvedimenti attenuanti adottati, ove esistenti; indicare se è richiesta una VIA e se il progetto è ubicato all'interno di siti di conservazione della Natura 2000 o se potrebbe avere un impatto su di essi; in caso affermativo, si prega di fornire informazioni sulla valutazione e sulle decisioni amministrative attinenti per tali progetti. I servizi della Banca possono richiedere informazioni supplementari (ad esempio, una copia della sintesi non tecnica della VIA, analisi dell'impatto sui siti Natura 2000 o simili).

1.14 Esercizio e manutenzione degli impianti:

- a) Organizzazione incaricata dell'esercizio e della manutenzione dello schema;
- b) Costi di esercizio e di manutenzione e bilancio disponibile per l'esercizio e la manutenzione.

1.15 Aspetti economici e finanziari

- a) Popolazione servita dallo schema, o altra pertinente analisi della domanda (ad esempio, del traffico);
- b) Se del caso, una sintesi dell'analisi costi-benefici o dell'analisi di fattibilità economica;
- c) Se del caso, il meccanismo di recupero dei costi (si prevede di chiedere agli utenti di contribuire al costo del programma? Politica tariffaria?)

2. Conclusioni e raccomandazioni generali

--

Luogo:

Data:

Promotore:

Persona responsabile:



A.1.8 Modulo A/B ai sensi delle direttive UE Habitat e Uccelli

PRIMA PARTE

Modulo A – Assenza d'obbligo di opportuna valutazione ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 3 (Direttiva 92/43/CEE)

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA DEI SITI IMPORTANTI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ¹

L'Autorità competente:

Vista la domanda concernente il progetto ²:

Ubicato a:

Dichiara che il progetto non avrà presumibilmente effetti rilevanti su un sito NATURA 2000 per i seguenti motivi:

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'Articolo 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100.000 (o la più vicina possibile) che indica l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti NATURA 2000 interessati.

Data (gg/mm/aaaa):

Firma:

Nome:

Qualifica:

Organizzazione:
(Autorità competente per la sorveglianza dei siti NATURA 2000)

Timbro ufficiale:

¹ Sono inclusi i siti tutelati facenti parte della rete Natura 2000 (comprese le Zone speciali di conservazione e le Zone a protezione speciale), siti che potenzialmente rientrano nella rete ecologica Natura 2000, i siti Ramsar, le Zone importanti di protezione degli uccelli, i siti della rete ecologica Smeraldo ed altre ad essi o ad esse equivalenti.

² Tenendo conto degli obblighi di cui all'Articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.



SECONDA PARTE**Modulo A – Valutazione d’incidenza sulla rete NATURA 2000 - Assenza di effetti rilevanti****DICHIARAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA DEI SITI IMPORTANTI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ⁴**

L’Autorità competente:

Vista la domanda concernente il progetto ⁵:

Ubicato a:

Dichiara che, a seguito della valutazione richiesta a norma dell’Articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE, il progetto non avrà effetti rilevanti su un sito importante ai fini della conservazione della natura.

Si prega di elencare in sintesi l’esito della valutazione d’incidenza richiesta a norma dell’Articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE.

Si prega di elencare in sintesi le misure di attenuazione ritenute necessarie per il progetto:

Si acclude una carta in scala 1:100.000 (o la più vicina possibile), che indica l’ubicazione del progetto e degli eventuali siti importanti ai fini della conservazione della natura.

Firma:

Nome e carica:

Organizzazione (Autorità competente per la sorveglianza dei siti NATURA 2000)

Timbro ufficiale:

⁴ Sono inclusi i siti tutelati facenti parte della rete Natura 2000 (comprese le Zone speciali di conservazione e le Zone a protezione speciale), siti che potenzialmente rientrano nella rete ecologica Natura 2000, i siti Ramsar, le Zone importanti di protezione degli uccelli, i siti della rete ecologica Smeraldo ed altre ad essi o ad esse equivalenti.

⁵ Tenendo conto degli obblighi di cui all’Articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.



Modulo B – Rischio di effetto rilevante**INFORMAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA
SORVEGLIANZA DEI SITI IMPORTANTI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA
NATURA ⁶**

L'Autorità competente:

Vista la domanda concernente il progetto ⁷:

Ubicato a:

Rilascia l'informazione e la documentazione seguente da inviare alla Commissione europea
(contrassegnare con croce alla relativa casella):Informazione (Art.6(4).1) Parere (Art.6(4).2)

Stato membro:
Autorità nazionale competente:
Indirizzo:
Persona di contatto:
Tel., fax, e-mail:
Data:
La notifica contiene informazioni riservate? In caso affermativo, specificare e motivare:

⁶ Sono inclusi i siti tutelati facenti parte della rete Natura 2000 (comprese le Zone speciali di conservazione e le Zone a protezione speciale), siti che potenzialmente rientrano nella rete ecologica Natura 2000, i siti Ramsar, le Zone importanti di protezione degli uccelli, i siti della rete ecologica Smeraldo ed altre ad essi o ad esse equivalenti.

⁷ Tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.



1. PIANO O PROGETTO

Denominazione del piano/progetto:

Promosso da:

Sintesi del piano o del progetto che ha ripercussioni sul sito:

Descrizione e ubicazione degli elementi e delle azioni del progetto che hanno potenziali impatti e individuazione delle aree interessate (allegare cartine):



2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI⁸

Denominazione e codice del(i) sito(i) Natura 2000 interessato(i):

Si prega di contrassegnare opportunamente:

- una **ZPS** a norma della direttiva Uccelli
- Un **SIC/ZSC** a norma della direttiva *Habitat*
- Sede** di un habitat/una specie **prioritari**
- C'è **impatto** su habitat/specie **prioritari**
- Una zona umida d'importanza internazionale elencata a norma della **Convenzione Ramsar** o avente i titoli per richiedere tale tutela.
- Un sito elencato nell'ultima recensione delle **Zone importanti di protezione degli uccelli** oppure, (qualora disponibile), in una più dettagliata recensione dal punto di vista scientifico equivalente, approvata dalle autorità nazionali.
- Un sito rientrante nella **Convenzione di Berna** sulla tutela della flora e fauna europea e degli *Habitat* naturali (Art. 4), in particolare un sito che soddisfa i criteri della **rete ecologica Smeraldo**.
- Zone tutelate ai sensi della normativa nazionale sulla conservazione della natura.

Obiettivi di conservazione del sito e principali elementi che contribuiscono all'integrità del sito:

Habitat e specie che subiranno impatti negativi (ad esempio indicare la loro rappresentatività e, se del caso, il loro stato di conservazione conformemente all'articolo 17, a livello nazionale e biogeografico, il grado di isolamento, e i loro ruoli e funzioni nel sito in questione).

Importanza del sito per gli *habitat* e le specie che subiranno impatti negativi (ad esempio illustrare il ruolo del sito nella regione nazionale e biogeografica e nella coerenza della rete Natura 2000).

Descrizione degli impatti negativi (perdita, deterioramento, perturbazioni, effetti diretti e indiretti ecc.); portata degli effetti (superficie dell'*habitat* e numero di specie o zone che risentono dell'impatto del progetto); importanza e ampiezza (ad es. tenendo conto della zona o della popolazione interessate rispetto alla superficie totale e alla popolazione presente nel sito, e se possibile nel Paese) e localizzazione (allegare cartine).

Potenziati impatti cumulativi e altri impatti che potrebbero verificarsi a seguito dell'azione combinata del piano o del progetto oggetto della valutazione e di altri piani o progetti.

Misure di attenuazione previste dal progetto (indicarne le modalità di attenuazione e il modo in cui eviteranno o ridurranno gli impatti negativi sul sito).

⁸ NB: occorre concentrarsi sugli impatti negativi previsti sugli *habitat* e le specie per i quali il sito è stato proposto nell'ambito della rete Natura 2000. Riportare tutte le informazioni pertinenti per ciascun caso, in funzione degli impatti individuati per le specie e gli *habitat* interessati.



3. SOLUZIONI ALTERNATIVE

Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione zero (illustrare come sono state individuate queste soluzioni, la procedura e i metodi).

Valutazione delle alternative considerate e giustificazione della soluzione scelta (ragioni che hanno portato le autorità nazionali competenti a stabilire che non esistono soluzioni alternative).



4. MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Motivi per realizzare il piano o il progetto malgrado le ripercussioni negative:

- ☛ Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica (in assenza di *habitat*/specie prioritari)
- ☛ Salute umana
- ☛ Sicurezza pubblica
- ☛ Conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente
- ☛ Altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

Descrizione e giustificazione dei motivi e del perché sono imperativi ⁹

⁹ Possono essere necessari livelli diversi di dettaglio in funzione della tipologia della notifica (informazione o parere).



5. MISURE COMPENSATIVE ¹⁰

Obiettivi, elementi interessati (habitat e specie) e processi/funzioni ecologici da compensare (ragioni per cui queste misure sono idonee a compensare gli impatti negativi).

Portata delle misure compensative (superficie e popolazione)

Individuazione e localizzazione delle aree di compensazione (allegare cartine)

Status e condizioni antecedenti nelle aree di compensazione (habitat esistenti e loro status, tipo di terreno, utilizzi attuali delle terre ecc.)

Risultati previsti e spiegazioni del modo in cui le misure proposte compenseranno gli impatti negativi sull'integrità del sito e consentiranno di tutelare la coerenza della rete Natura 2000.

Calendario per l'attuazione delle misure compensative (ivi compresa l'attuazione a lungo termine) specificando quando saranno conseguiti i risultati previsti.

Metodi e tecniche proposti per l'esecuzione delle misure compensative, valutazione della loro fattibilità e della loro potenziale efficacia.

Costi e finanziamento delle misure compensative proposte.

Responsabilità dell'attuazione delle misure compensative.

Monitoraggio delle misure compensative, laddove previsto (ad esempio se sussistono incertezze circa l'efficacia delle misure) e valutazione dei risultati e del *follow-up*.

¹⁰ Possono essere necessari livelli diversi di dettaglio in funzione della tipologia della notifica (informazione o parere).



A.2. INFORMAZIONI SUL PROGETTO DA INVIARE ALLA BANCA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE**1. Invio d'informazioni: designazione della persona responsabile**

Le informazioni sotto indicate devono essere trasmesse alla Banca sotto la responsabilità di:

	Contatto finanziario	Contatti di natura tecnica
Società	Regione Puglia	Regione Puglia
Referente	Dott. Ciro Giuseppe Imperio	Dott. Pasquale Orlando
Titolo	Dirigente di Sezione	Dirigente di Sezione
Funzione/Dipartimento finanziario e tecnico	Sezione Bilancio e Ragioneria	Autorità di gestione del P.O.R. 2014-2020
Indirizzo	Via Gentile, 52 I- 70126 Bari	Via Gentile, 52 I- 70126 Bari
Telefono	+39080 5403268	+39080 5403150
E-mail	c.imperio@regione.puglia.it	p.orlando@regione.puglia.it adcfesr@regione.puglia.it

Il (l) referente(i) summenzionato(i) è (sono) per il momento la(e) persona(e) responsabile(i).
Il Prenditore è tenuto a informare prontamente la BEI di ogni eventuale modifica.

2. Dati informativi su temi specifici

Il Prenditore è tenuto a fornire alla Banca le seguenti informazioni entro il termine ultimo sotto indicato.

Documento/informazioni	Termine ultimo
Sulla base delle migliori stime possibili, devono essere svolti controlli della sicurezza stradale su tutte le strade incluse nel progetto, conformemente ai principi della direttiva sulla sicurezza stradale 2008/96/CE, i cui risultati devono essere forniti dal promotore alla Banca unitamente ad una relazione indicante le misure che, seppure suggerite dal controllo, non sono state adottate, con una giustificazione per tale esclusione.	Con la massima diligenza. 2 mesi dopo il completamento dei controlli ed entro il 31.12.2022.
Informazioni sulle eventuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea riguardanti la realizzazione di un sotto progetto nell'ambito di questa operazione e/o le leggi e normative pertinenti	Con la massima sollecitudine
Informazioni sull'avvio da parte della Commissione di una eventuale sospensione dei pagamenti	Con la massima sollecitudine
Nuova versione del programma operativo	Quando pertinente
Tutti i documenti di strategia modificati e nuovi riguardanti i settori inclusi in questo progetto (RSI, energia, trasporti, istruzione, sanità, sociale, ecc.)	Quando disponibili
Previsione finanziaria del programma operativo	Quando prodotte
Per gli edifici che necessitano dell'attestato di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2002/91/CEE, devono essere fornite alla Banca le informazioni corrispondenti.	Nella fase di completamento del progetto



3. Informazioni sull'esecuzione del progetto

Il Prenditore dovrà consegnare alla Banca le seguenti informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del progetto entro il termine ultimo sotto indicato.

Documento/informazione	Termine ultimo	
<ul style="list-style-type: none"> - Relazion(e)(i) annual(e)(i) sull'attuazione del programma operativo (come definite nel regolamento recante disposizioni comuni, agli articoli 50 e 111) comprendent(e)(i) inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - indicatori per ciascun PO; - descrizione, se opportuno, di problemi significativi riguardanti l'impatto ambientale; - conferma che, per tutti gli schemi soggetti a VIA, è stata presentata alla Banca la sintesi non tecnica; - eventuali problemi di una certa rilevanza che sono emersi ed eventuali rischi significativi che potrebbero incidere sul funzionamento del progetto; - eventuali azioni legali in corso concernenti il progetto; - sintesi contenente le informazioni sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del Programma Operativo. 	Entro il 30 giugno di ogni anno dal 2016 al 2022	Annualmente
<ul style="list-style-type: none"> - Relazione di controllo annuale e parere (ai sensi dell'articolo 127 del regolamento recante disposizioni comuni) con i seguenti campi in Excel senza formati <ul style="list-style-type: none"> - Codice IT dello schema/operazione; - Denominazione progetto/schema; - PO; - Asse prioritario; - Misura, Obiettivo specifico; - Codice del campo di intervento (secondo l'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione); - Data di inizio operazione/schema; - Data di completamento operazione/schema (prevista/reale); - Costo/spesa totale (indicare se è ammissibile o totale); - Tasso di cofinanziamento dell'UE; - Finanziamento centrale; - Altri finanziamenti; - Nome/codice del beneficiario finale; - Ubicazione dell'operazione/schema; - VIA; - Natura 2000. 	Entro il 30 giugno di ogni anno dal 2016 al 2022 insieme alla relazione annuale sull'attuazione	Annualmente
<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei progressi compiuti nel conseguimento degli indicatori comuni di output e di risultato. 	All'allocazione	Almeno annualmente
<ul style="list-style-type: none"> - Tabella aggiornata di allocazione e controllo (elenco dei sottoprogetti assegnati) in formato elettronico, comprese informazioni raccolte nei sistemi informatici 	Insieme alla relazione annuale sull'attuazione	Annualmente
<ul style="list-style-type: none"> - Copie di altri documenti pertinenti, comprese relazioni ad hoc, forniti alla Commissione europea in relazione al Programma Operativo incluso in questa operazione 	Come alla Commissione europea	Quando disponibili
<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i documenti e le informazioni necessari per consentire alla Banca di monitorare lo stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto e degli schemi finanziati nell'ambito dello stesso. 	su richiesta	



4. Informazioni in merito alla fine dei lavori e al primo anno di esercizio

Il Prenditore fornirà alla Banca le seguenti informazioni sul completamento del progetto e l'avvio operativo dello stesso entro e non oltre la data sotto indicata.

Documento / informazione	Termine di trasmissione alla Banca
<ul style="list-style-type: none"> - relazione/i finale/i sull'attuazione del programma operativo (come definito) <p>comprendent(e)(i) inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione, se opportuno, di problemi significativi riguardanti l'impatto ambientale; - eventuali problemi di una certa rilevanza che sono emersi ed eventuali rischi significativi che potrebbero incidere sul funzionamento del progetto; - eventuali azioni giudiziarie in corso concernenti il progetto. - Indicatori 	Entro il 30 giugno 2023
<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di chiusura (ai sensi dell'articolo 141 del regolamento recante disposizioni comuni) insieme alla relazione finale di controllo e all'approvazione/osservazioni della Commissione 	Come alla Commissione europea
<ul style="list-style-type: none"> - tabella finale di allocazione e controllo (elenco dei sotto progetti assegnati) con i campi definiti al punto 3 - elenco finale degli indicatori 	Entro il 30 giugno 2023

Lingua delle relazioni	<i>Italiano o Inglese</i>
------------------------	---------------------------

Formato delle relazioni

- Dati e tabelle: Excel
- Relazioni: Word o PDF



Allegato B

Modello di Richiesta di Erogazione

Richiesta di Erogazione

Italia – Regione Puglia Co-Finanziamento 2014-2020

Data:

Si prega di procedere al seguente versamento:

Denominazione del prestito (*):

Data della firma (*):

Numero del contratto FI: 84.892

Valuta & importo richiesto	
Valuta	Importo
Euro	<input type="text"/>

Data proposta di versamento:

INTERESSI	Tasso d'interesse di base (art. 3.01)	<input type="text"/>	Riservato alla BEI (valuta del contratto)	
	Percentuale (% o spread)	<input type="text"/>	Importo totale del Credito:	<input type="text"/>
	Frequenza (art. 3.01)	Annuale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/>	Erogati finora:	<input type="text"/>
	Date di pagamento (art. 5)	<input type="text"/>	Da erogare:	<input type="text"/>
CAPITALE	Frequenza del rimborso	Annuale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/>	Erogazione attuale:	<input type="text"/>
	Metodologia di rimborso (Art. 4.01)	Rate uguali di capitale <input type="checkbox"/> Rate costanti di capitale e interessi <input type="checkbox"/>	da erogare <u>in seguito</u> all'erogazione:	<input type="text"/>
	Prima data di rimborso	<input type="text"/>	Data di scadenza dell'erogazione:	<input type="text"/>
	Data di Scadenza:	<input type="text"/>	Numero Massimo di erogazioni:	<input type="text"/>
			Importo minimo della Tranche:	<input type="text"/>
		Allocazione totale finora:	<input type="text"/>	
		Condizioni Sospensive:	Si / No	

Conto del Prenditore su cui accreditare l'importo:

Acc. n.:

(si prega di fornire il formato IBAN)



Nome e indirizzo della Banca:

Si prega di trasmettere le informazioni in materia a:

Nome(/i) e firma(/e) autorizzati del Prenditore:

Ai fini di cui all'Articolo 1.02B(c), si dichiara che il firmatario della presente Richiesta di Erogazione è debitamente autorizzato in forza di </>.



Allegato CDefinizione di EURIBOR

A. EURIBOR

Per "EURIBOR" s'intende:

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo *Screen Rate* (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno *Screen Rate* è disponibile, lo *Screen Rate* applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno *Screen Rate* non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due *Screen Rate*, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l'altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d'interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il "Periodo di Riferimento").

Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono, il termine "disponibile" indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate System Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall'European Money Markets Institute (EMMI), sotto l'egida dell'EMMI e dell'EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca.

"*Screen Rate*" indica il tasso di interesse per depositi in euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un'ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno (la "**Data di Ricollocamento**") che cade 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d'inizio del relativo periodo di riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale *Screen Rate* non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici situati nell'eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Data di Ricollocamento ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Data di Ricollocamento, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Qualora il tasso risultante da quanto sopra risulti negativo, l'EURIBOR sarà considerato pari a zero.

Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l'EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca che includa tutti i costi della Banca per il finanziamento della relativa Tranche sulla base del tasso di



riferimento della Banca applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della Banca.

B. Generale

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla centomillesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.
- (b) La Banca informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
- (c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell'EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca) relativamente a EURIBOR, la Banca può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.



Allegato DModello di certificato ai sensi dell'Articolo 1.04C

A: Banca europea per gli investimenti

Da: Regione Puglia

Data:

Oggetto: contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e la Regione Puglia concluso in data </> (il "Contratto di Prestito")

Numero FI 84.892..... Numero Serapis 2015-0362

Gentili Signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

Per le finalità di cui all'Articolo 1.04C del Contratto di Prestito, vi certifichiamo quanto segue:

- (a) nessun Evento di Rimborso Anticipato o Evento di Perdita di Rating si è verificato e continua senza che vi sia posto rimedio;
- (b) non è stato costituito e non vi è esistenza di alcun Gravame tra quelli oggetto di divieto ai sensi dell'Articolo 7.02;
- (c) non vi è alcun mutamento sostanziale relativo ad alcun aspetto del Programma che incida sul Contratto di Prestito o rispetto al quale siamo tenuti a comunicarVi ai sensi dell'Articolo 8.01, salvo quanto precedentemente comunicatoVi;
- (d) nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del Contratto di Prestito, costituirebbe: (a) un Evento Determinante ovvero (b) un Evento di Rimborso Anticipato ovvero (c) un Evento di Perdita di Rating, si è verificato né permane in essere, né alcun tale evento o circostanza si verificherebbe in seguito alla erogazione della Tranche proposta (fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del Contratto di Prestito in relazione a tale evento o circostanza);
- (e) non vi è alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né siamo a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei nostri confronti dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale o agenzia nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento possa comportare ovvero, ove si concluda o risolva negativamente, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei nostri confronti un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto;
- (f) le dichiarazioni e le garanzie da effettuarsi e ripetersi da parte nostra ai sensi dell'Articolo 6.08 sono veritiere in tutti i loro aspetti;
- (g) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, rispetto alla situazione esistente alla data di conclusione del Contratto di Prestito.

Cordiali saluti.

Per conto e a nome della Regione Puglia

Data: </>



Allegato EModello di Atto di Erogazione

repertorio n. _____

raccolta n. _____

Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

ATTO DI EROGAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno / (/) il giorno / del mese di / (/), in /, innanzi a me dott. /, [Ufficiale Rogante della Regione Puglia /, delegato alla stipulazione dei contratti con / n. / del /] [notaio in /, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di /], senza assistenza dei testimoni al cui intervento gli infrascritti comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano, giusta facoltà concessa dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,

[O ALTRO PROTOCOLLO EX LEGE NOTARILE]

SONO PERSONALMENTE CONVENUTI:

- la **Banca europea per gli investimenti**, con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna, 38, codice fiscale n. 80231030588 (di seguito denominata "**BANCA**"), rappresentata da /, nato a /, il /, a dall'Avv. /, nato a /, il /, in forza di procura in data / autenticata nella firma in pari data dal dott. /, notaio in /, repertorio n. /, raccolta n. /, che in copia conforme, <previa lettura datane> <dispensato dalle Parti dal darne loro lettura>, si allega al presente Contratto sotto la lettera "a", da una prima parte,
- la **Regione Puglia**, ente pubblico territoriale, con sede in /, via /, /, codice fiscale e partita IVA n. / (di seguito denominata "**PRENDITORE**"), rappresentata da /, nato a / il /, <carica>, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. / in data /, adottata nella seduta n. / del /, che in estratto autentico, <previa lettura datane> <dispensato dalle Parti dal darne loro lettura>, si allega al presente Contratto sotto la lettera "b" per formarne parte integrante, da una seconda parte,
- <il><I><la> /, con sede in /, /, /, capitale sociale euro /, iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale n. /, iscrizione nell'Albo delle banche al n. /, società <appartenente al> <capogruppo del> gruppo bancario /, iscrizione nell'Albo dei gruppi bancari al n. / (di seguito denominata "**ISTITUTO TESORIERE**"), rappresentata da /, nato a /, il /, e dal dott. /, nato a /, il /, in forza di procura in data / autenticata nella firma in pari data dal dott. /, notaio in /, repertorio n. /, raccolta n. /, che in copia conforme, <previa lettura datane> <dispensato dalle Parti dal darne loro lettura>, si allega al presente Contratto sotto la lettera "c", da una terza parte,

comparenti della cui personale identità, capacità, veste giuridica e rappresentativa io <ufficiale rogante> <notaio> sono certo,

PREMESSO:

1. che la Banca e il Prenditore hanno stipulato in data / a rogito del dott. /, [Ufficiale Rogante della Regione Puglia /] [notaio in /, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di /], un "Contratto Quadro di Prestito", repertorio n. /, <raccolta n. /> registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di / in data /, al n. /, una copia del quale è allegata in copia <conforme> al presente Atto sotto la lettera "a" (di seguito



denominato "CONTRATTO QUADRO DI PRESTITO");

2. che nel Contratto Quadro di Prestito è stato pattuito che – alle condizioni ivi previste - la Banca versasse al Prenditore l'importo del Credito in più soluzioni, mediante stipulazione di uno o più atti pubblici di erogazione, ciascuno con autonomo ammortamento e durata;
3. che in data / il Prenditore ha inviato alla Banca una <prima> <seconda> </> Richiesta di Erogazione, una copia della quale si allega al presente Atto sotto la lettera "e";
4. che in data / la Banca ha inviato al Prenditore una Comunicazione di Erogazione, una copia della quale si allega al presente Atto sotto la lettera "f";
5. che, nella Richiesta di Erogazione, il Prenditore ha comunicato alla Banca che sono state <sostenute e/o impegnate e/o stanziare> spese per circa euro /,00 (/100), a fronte del fabbisogno finanziario del Programma;
6. che il Prenditore, ai sensi <dell'articolo /, della Legge Regionale del /, n. /> ⁽¹⁾, è autorizzato a contrarre mutui passivi per interventi finalizzati ad investimenti nel corso dell'anno finanziario </>, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 sul nuovo ordinamento contabile della Regione Puglia, per un importo complessivo massimo di euro </ (/100)>;
7. che il Prenditore ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il Contratto Quadro di Prestito;
8. che il Prenditore ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine dell'assunzione degli obblighi di cui al presente Atto;
9. che il Prenditore ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il presente Atto di Erogazione;
10. che il Prenditore dichiara che tutte le norme di diritto civile ed amministrativo applicabili al presente Atto di Erogazione sono state rispettate, e che in particolare, sono legittime e conformi alla normativa applicabile al Prenditore stesso e quindi valide e vincolanti le clausole di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Contratto Quadro di Prestito e degli articoli 2, 3 e 4 del presente Atto;
11. che, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Atto, il Prenditore ha offerto di impegnarsi ad iscrivere nei propri rispettivi bilanci di previsione, per tutta la durata dell'ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Atto, disponendo che l'Istituto Tesoriere in carica pro-tempore provveda, per tutta la durata del Prestito, ad erogare a favore della Banca - anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento - le somme dovute dal Prenditore alla Banca stessa in dipendenza del presente Atto;
12. che, in considerazione di quanto sopra, è ora possibile procedere all'erogazione da parte della Banca dell'importo richiesto dal Prenditore con la Richiesta di Erogazione;
13. che i termini e le definizioni tutti di cui al presente Atto non altrimenti definiti nel medesimo sono da intendersi nella stessa accezione e nello stesso significato ovvero secondo le definizioni datene nel Contratto Quadro di Prestito,

ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

¹ Da aggiornare in relazione a ciascun atto di erogazione con le previsioni della legge finanziaria regionale per l'anno in corso



DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE

La Banca, in conformità a quanto previsto all'articolo 1.02 del Contratto Quadro di Prestito e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1.04 del Contratto Quadro di Prestito, verserà l'importo di euro 1,00 (1/00) (di seguito denominata "TRANCHE") il </>.

La Banca effettuerà l'erogazione della Tranche a credito del conto corrente codice IBAN n. <IT>/ intestato al Prenditore presso /.

Il Prenditore rilascia con il presente Atto ampia e definitiva quietanza.

ARTICOLO 2

TASSO DI INTERESSE

<Sull'importo della Tranche erogato e non ancora rimborsato in conformità a quanto più precisamente indicato all'articolo 3.01A. del Contratto Quadro di Prestito, saranno a carico della Regione gli interessi calcolati al Tasso Fisso nominale annuo del / % (/ per cento).>⁽²⁾

<Sull'importo della Tranche erogato e non ancora rimborsato saranno a carico della Regione gli interessi calcolati al Tasso Variabile pari a EURIBOR (3 mesi/6 mesi/1 anno) + </>% (</> per cento), in conformità a quanto più precisamente indicato all'articolo 3.01B. del Contratto Quadro di Prestito.>⁽³⁾

Gli interessi saranno corrisposti [trimestralmente / semestralmente / annualmente] in via posticipata, alle date indicate nella Comunicazione di Erogazione.

ARTICOLO 3

RIMBORSO

Il Prenditore rimborserà il capitale relativo alla Tranche erogata in rate [trimestrali / semestrali / annuali] alle date e secondo le modalità confermate dalla Banca nella Comunicazione di Erogazione, e in conformità al piano di ammortamento che sarà consegnato al Prenditore ai sensi dell'articolo 2.03 del Contratto Quadro di Prestito.

<In particolare, le rate saranno calcolate secondo il metodo [delle rate costanti per capitale ed interessi (salvo l'eventuale arrotondamento)] / [delle rate uguali per capitale.]> ⁽⁴⁾

<In particolare, le rate saranno calcolate secondo il metodo delle rate uguali per capitale (salvo l'eventuale arrotondamento).> ⁽⁵⁾

ARTICOLO 4

PAGAMENTI

Tutti i pagamenti dovuti dal Prenditore alla Banca in forza del presente Atto dovranno effettuarsi sul conto che la Banca indicherà al Prenditore con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla prima scadenza di pagamento.

² Da utilizzare in relazione a Tranche a Tasso Fisso.

³ Da utilizzare in relazione a Tranche a Tasso Variabile.

⁴ Da utilizzare in relazione a Tranche a Tasso Fisso.

⁵ Da utilizzare in relazione a Tranche a Tasso Variabile.



ARTICOLO 5
IMPEGNI PARTICOLARI

Il Prenditore si impegna ad inviare alla Banca entro sette giorni dalla stipula del presente Atto (e comunque non oltre il settimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione Prevista) una copia del presente Atto resa conforme all'originale dall'Ufficiale rogante del Prenditore ovvero da notaio, rilasciata in forma esecutiva.

ARTICOLO 6
GARANZIE E MANDATO DI PAGAMENTO

I pagamenti da effettuarsi nell'anno in corso a titolo di interessi e di rate di ammortamento a valere sull'importo della Tranche erogata, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Atto, alle scadenze previste, saranno imputati ai capitoli di spesa n. / <e n. /> del bilancio di previsione.

Per gli anni successivi, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dal Prenditore in forza del presente Atto, il Prenditore si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, nell'apposito capitolo <negli appositi capitoli> di spesa, per tutta la durata del Prestito in relazione alla Tranche, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento a valere sul Prestito in relazione alla Tranche, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Atto, alle scadenze previste.

In relazione a tale garanzia, il Prenditore stesso vincola specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme dovute alla Banca stessa a valere sul presente Atto, ed all'uopo dispone che l'Istituto Tesoriere in carica *pro-tempore*, per il periodo della sua gestione, provveda, per tutta la durata del Prestito in relazione alla Tranche, ad erogare a favore della Banca - anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento - le somme dovute dal Prenditore alla Banca stessa in dipendenza del presente Atto, ed autorizza l'Istituto Tesoriere medesimo ad accantonare a tal fine le somme occorrenti sul totale di tutte le entrate del Prenditore e con precedenza su ogni altro pagamento.

Il costituito Istituto Tesoriere prende atto delle pattuizioni del presente Atto ed assume, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono.

Il Prenditore si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito in relazione alla Tranche clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo 6.

ARTICOLO 7
REGIME GIURIDICO DELL'ATTO

Tutte le clausole del Contratto Quadro di Prestito applicabili al presente Atto si intendono qui richiamate ed applicabili.

Il presente Atto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.

Il luogo di adempimento del presente Atto è la sede della Banca.

Le eventuali controversie relative al presente Atto saranno deferite alla



giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale unico foro competente ogni altro anche concorrente escluso.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia, Via Sardegna 38, 00187 Roma.

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti.

ARTICOLO 8 **ONERI E SPESE**

Al presente Atto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n. 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del Contratto Quadro di Prestito, il Prenditore comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Atto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

Saranno parimenti a carico del Prenditore gli eventuali onorari, le commissioni e le spese bancarie, dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione o amministrazione del Contratto Quadro di Prestito, del presente Atto di erogazione e/o degli ulteriori Atti di Erogazione di volta in volta stipulati in relazione al Prestito, e di tutti gli atti ad essi inerenti e conseguenti, ivi comprese le eventuali spese sostenute dalla Banca per modificazioni contrattuali o per il perfezionamento di ulteriori garanzie relative al Contratto Quadro di Prestito, del presente Atto di erogazione e/o degli ulteriori Atti di Erogazione di volta in volta stipulati in relazione al Prestito.

La Banca fornirà al Prenditore adeguata documentazione dalla quale risultino le spese di cui al presente paragrafo almeno quattordici giorni prima antecedenti la richiesta di pagamento al Prenditore stesso.

ARTICOLO 9

VARIE

Fanno parte integrante del presente Atto le Premesse, l'Allegato a (Contratto Quadro di Prestito), l'Allegato b (Richiesta di Erogazione) e l'Allegato c (Comunicazione di Erogazione).

Il Prenditore dichiara:

a) che i contenuti del presente Atto di Erogazione ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica ed esplicita negoziazione tra il Prenditore e la Banca;



b) che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto; e

c) di aver ricevuto dalla Banca in tempo utile la bozza completa e definitiva del presente Atto di Erogazione prima della data di sottoscrizione dello stesso, e di aver di conseguenza verificato che tale bozza corrisponde pienamente a quanto concordato tra il Prenditore e la Banca.

Conseguentemente, il Prenditore e la Banca si danno reciprocamente atto che al presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente atto è stato da me <Ufficiale Rogante> <notaio> letto ai signori componenti i quali con me lo firmano, in calce ed a margine dei fogli intermedi, dopo averlo dichiarato, previa mia richiesta, conforme alla loro volontà.

Consta di nr. _____ fogli di cui occupate facciate e quanto sin qui della presente.

[OD ALTRO EX LEGE NOTARILE]

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI: _____

REGIONE PUGLIA : _____

ISTITUTO TESORIERE : _____

<L'UFFICIALE ROGANTE> <NOTAIO>: _____

**REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA**

Il presente allegato è composto da
n. 79 (SETTANTADUE) facciate

**IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO**

